SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

633ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 17 GIUGNO 1999

(Antimeridiana)

Presidenza della vice presidente SALVATO,
indi del vice presidente ROGNONI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XI

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-38

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta). 39-40

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 41-55

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2500)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 1

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(3859) ***Deputati VELTRONI ed altri; CALDERISI ed altri; REBUFFA e MANZIONE; PAISSAN; BOATO; BOATO. – Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni*** *(Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati)*

(3853) ***LUBRANO di RICCO. – Modifica degli articoli 122 e 126 della Costituzione per garantire stabilità ai governi regionali mediante l'elezione diretta del Presidente della Giunta Regionale*** *(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

(Relazione orale):

SCHIFANI *(Forza Italia)* 2
PERUZZOTTI *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* 5
PASQUALI *(AN)* 7
D'ONOFRIO *(CCD)* 9
PASTORE *(Forza Italia)* 14
MANZELLA *(Dem.Sin.-L'Ulivo)* 17
ANDREOLLI *(PPI)* 19
* ROTELLI *(Forza Italia)* . . . 21, 22, 25 e *passim*
PASSIGLI *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 26, 28
VILLONE *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 29
FISICHELLA *(AN), relatore* 22, 32, 35

DOMANDE DI AUTORIZZAZZAZIONE A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, SECONDO E TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Rinvio della discussione del *Doc.* IV, n. 4 conseguente a proroga del termine per riferire:

LUBRANO DI RICCO *(Verdi-L'Ulivo)* . . . . *Pag.* 36

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(3116) ***GIOVANELLI ed altri. – Legge-quadro in materia di contabilità ambientale***

(3294) ***SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di contabilità ambientale nella Pubblica amministrazione:***

NOVI *(Forza Italia)* 37, 38

Verifiche del numero legale 37, 38

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 3116-3294:

Articolo 2 ed emendamento 2.100 39

ALLEGATO B

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 41

Assegnazione 41

GOVERNO

Richieste di parere su documenti 42

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme su interpellanze 42

Annunzio di risposte scritte a interrogazioni 42

Annunzio 38

Interpellanze 44

Interrogazioni 44

ERRATA CORRIGE 55

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente SALVATO

La seduta inizia alle ore 9,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. *(v. Resoconto stenografico).*

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,34 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa: UDeuR; Forza Italia: FI; Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Rinnovamento Italiano, Liberaldemocratici, Indipendenti-Popolari per l'Europa: RI-LI-PE; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com.; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Repubblica Veneta: Misto-Liga; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-I democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Il Centro.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(3859) ***Deputati VELTRONI ed altri; CALDERISI ed altri; REBUFFA e MANZIONE; PAISSAN; BOATO; BOATO. – Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni*** *(Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati)*

(3853) ***LUBRANO di RICCO. – Modifica degli articoli 122 e 126 della Costituzione per garantire stabilità ai governi regionali mediante l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale*** *(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri il senatore Fisichella ha svolto la relazione orale. Dichiara aperta la discussione generale.

SCHIFANI *(FI)*. Le modifiche alla Costituzione approvate in prima deliberazione dalla Camera dei deputati ripropongono le soluzioni individuate quasi all'unanimità dalla Commissione bicamerale in ordine all'elezione del Presidente della Giunta regionale ed al sistema elettorale regionale. Viene adottato il premierato forte, salvo diversa decisione degli statuti delle singole regioni, mutuando il sistema adottato per i comuni e le province, che ha dato buoni risultati di governabilità. Il nuovo testo dell'articolo 126 della Costituzione impedirà finalmente i cambi di maggioranza che tante polemiche hanno suscitato nei mesi scorsi, anche se vi è il rischio che il meccanismo della mozione di sfiducia possa essere influenzato dal partito trasversale degli assessori, che in molte realtà ha condizionato la vita politica degli organi di governo regionale. Da ultimo, va rilevato che la mancanza di sinergia nei lavori parlamentari ha impedito la contestuale approvazione della riforma degli statuti speciali, cosicché nella fase iniziale si avrà un regime differenziato tra le regioni a statuto speciale e quelle a statuto ordinario. È auspicabile comunque che il Parlamento dia finalmente risposta alla volontà dei cittadini di veder rispettata la legittimazione derivante dal libero voto degli elettori. *(Applausi dai Gruppi FI e AN)*.

PERUZZOTTI *(LNPI)*. Giungono all'esame del Parlamento stralci del progetto riformatore proposto dalla Commissione bicamerale, ma in forma inadeguata ed incompleta, sotto la spinta dell'esigenza contingente di arginare i cambiamenti di maggioranza avvenuti in alcune assemblee regionali. Viene infatti mantenuta l'ambiguità sul titolare della potestà di determinare la forma di governo regionale: non si adotta un modello federativo autentico, come quelli svizzero o statunitense, ma si indica, con una svolta centralistica, la preferenza per la forma di governo presidenziale con un modello assembleare di tipo monocamerale. Per tali motivi, la Lega Nord, fortemente critica verso ogni deresponsabilizzazione degli organi regionali, manifesta contrarietà al testo proposto dalla

Camera, riservandosi di valutare le modifiche che verranno proposte. *(Applausi dal Gruppo LNPI).*

PASQUALI *(AN)*. Le positive misure proposte dalla Camera sono frutto di un compromesso, ma costituiscono comunque passi significativi verso un compiuto federalismo e rimettono finalmente in movimento il processo di riforma costituzionale, peraltro nell'ambito dell'importantissima materia della partecipazione dei cittadini e degli strumenti di democrazia diretta. Le innovazioni profonde apportate agli articoli 122 e 123 della Costituzione, conferendo legittimazione, autorevolezza, responsabilità e stabilità al Presidente della regione, se adottate in precedenza avrebbero evitato i recenti, squallidi episodi di cambio di maggioranza. Va sottolineata inoltre l'importanza della modifica apportata dalla Commissione affari costituzionali in ordine alle cause di scioglimento dei consigli regionali, con l'introduzione delle imprescindibili ragioni di sicurezza nazionale.

Alleanza Nazionale conferma il giudizio positivo già espresso alla Camera dei Deputati sul disegno di legge che, pur se perfettibile, rappresenta una risposta elevata alla inerzia in tema di riforme costituzionali che ha caratterizzato il quadro politico italiano nell'ultimo anno. *(Applausi dal Gruppo AN).*

D'ONOFRIO *(CCD)*. A distanza di un anno dalla conclusione negativa del processo riformatore avviato con la Commissione bicamerale, vengono riproposti i principi generali individuati in quella sede in ordine all'autonomia statutaria delle singole regioni in materia di forma di governo e di sistema elettorale. In particolare, l'elezione diretta del Presidente della regione garantirà anche a questa figura istituzionale la legittimazione di cui attualmente godono i sindaci e i presidenti delle province, la cui mancanza costituisce senz'altro uno dei maggiori ostacoli all'avvio di un serio processo riformatore in senso federalista. Vanno giudicate positivamente anche le norme transitorie proposte dall'articolo 5, oggi ancora più urgenti di un anno fa, in quanto appare impensabile che le regioni riescano ad adottare nuovi impianti statutari prima delle prossime elezioni della primavera del 2000: il regime transitorio individuato, frutto di un accettabile compromesso, è in questo momento l'unico possibile per garantire che i risultati delle consultazioni elettorali siano rispettati nell'arco dell'intera legislatura. Per questi motivi il CCD voterà a favore del testo approvato dalla Camera dei deputati, con le sagge modifiche tecniche indicate dalla Commissione affari costituzionali del Senato. *(Applausi dai Gruppi CCD e FI. Congratulazioni).*

PASTORE *(FI)*. L'urgenza del provvedimento è determinata dalla necessità politica di garantire, con le prossime consultazioni elettorali locali, una maggiore governabilità delle regioni ed impedire i ribaltoni. Il modello del premierato, che si sperimenterà a livello regionale con tale riforma e che potrà successivamente essere adottato a livello nazionale, si discosta dalle tradizionali forme di governo parlamentare o presidenziale, prevedendo l'elezione diretta del presidente della regione ac-

canto al sistema elettorale proporzionale con correttivi, il cosiddetto «Tatarellum». È auspicabile l'esito positivo dell'*iter* del provvedimento, cui dovrà tuttavia seguire l'adozione di ulteriori contrappesi al potere della maggioranza uscita dalle urne, oltre a quelli già previsti dalla Carta costituzionale. Qualora si pervenisse a un nuovo assetto federale del paese, si porrà il problema di accrescere i controlli preventivi e successivi dell'attività legislativa ed amministrativa delle regioni. Occorrerà infine evitare, a livello regionale, le degenerazioni e gli abusi della produzione legislativa, considerata anche la mancanza di una figura di garanzia come quella del Presidente della Repubblica sul piano nazionale. *(Applausi dal Gruppo FI).*

MANZELLA *(DS)*. Il provvedimento in esame si presta a due opposte valutazioni, una positiva, che vede in esso la base costituzionale per una maggiore stabilità dei governi regionali, l'altra negativa, che considera il disegno di legge come un modello tendenziale di forma di governo derogabile a volontà di ciascuno degli statuti regionali. Quest'ultima è prevalente ed impedisce un giudizio del tutto favorevole sul testo costituzionale in esame. Il vero federalismo garantisce la diversificazione organizzativa ed amministrativa delle regioni, salvaguardando la peculiarità di ciascuna, e prevede una forma di governo locale che deve corrispondere al patto di stabilità politica fra le autonomie e lo Stato, analogo a quello di stabilità finanziaria stipulato a Maastricht. Tuttavia, vigendo una Costituzione rigida, non si può prevedere una clausola derogatoria di carattere generale per gli statuti regionali; anche la Corte costituzionale, con sentenza n. 1146 del 1988, ha ribadito il principio dei limiti alla revisione costituzionale; né può valere il richiamo alle Carte fondamentali spagnola, tedesca, belga o statunitense, che garantiscono autonomie storicamente preesistenti. L'accordo raggiunto in Bicamerale, che si vuole attuare con questo provvedimento, non deve quindi determinare un assetto locale a macchia di leopardo: occorre garantire l'omogeneità dei diversi statuti regionali e a tal fine è stato presentato un emendamento. Sulle restanti parti del disegno di legge costituzionale la valutazione è invece positiva. *(Applausi dai Gruppi DS e PPI e della senatrice Mazzuca Poggiolini e del senatore Rotelli. Congratulazioni).*

ANDREOLLI *(PPI)*. Il tentativo di rilanciare il processo riformatore avviato con la Commissione Bicamerale deve essere valutato ottimisticamente e portato avanti secondo il principio guida della sussidiarietà. È necessario giungere ad una rapida approvazione del provvedimento dato che la cosiddetta legge antiribaltone si è arenata alla Camera dei deputati e per il prossimo anno sono previste le consultazioni regionali. La positiva esperienza dell'elezione diretta dei sindaci deve essere seguita dalla maggiore autonomia, anche finanziaria, delle regioni, permettendo così che emergano le diversità esistenti tra le diverse aree del paese ed evitando di pilotare tale processo a livello centrale. *(Applausi dal Gruppo PPI e del senatore Figurelli).*

ROTELLI *(FI)*. È positiva la valutazione dell'elezione diretta del presidente della regione, peraltro da lui proposta fin dal 1992, in un di-

segno di legge costituzionale predisposto per il Consiglio regionale della Lombardia, e in seguito nella Bicamerale. Tale passo avanti non garantisce tuttavia una maggiore autonomia regionale, ma propone un regime ambiguo, né presidenziale, né parlamentare in senso classico; inoltre, non si può confondere una riforma in senso federalista con l'autonomia statutaria regionale, sostenuta in realtà dai centralisti. Pertanto, è condivisibile l'emendamento del senatore Manzella, che sopprime la possibilità di deroghe negli statuti per l'elezione diretta del presidente della regione, anche se occorre cautela nel fare riferimento a pretesi accordi in Bicamerale, fra i quali rientrerebbe anche l'elezione diretta del Presidente della Repubblica.

Presidenza del vice presidente ROGNONI

(*Segue* ROTELLI). In nome dell'autonomia regionale non si possono approvare norme che salvaguardano in realtà la stabilità delle maggioranze *pro tempore* e che non evitano neanche per il futuro nuovi ribaltoni: per far fallire l'intera operazione è sufficiente infatti che poche regioni decidano di ripristinare il sistema vigente. Comunque, anche qualora il testo rimanesse sostanzialmente quello attuale, il Gruppo FI voterà a favore del provvedimento approvato in Commissione, che garantisce l'elezione diretta del presidente della regione. *(Congratulazioni)*.

PASSIGLI *(DS)*. L'innovazione della forma di governo a livello regionale si armonizza con quanto realizzato a livello locale e con quanto si prevede a livello nazionale. Si realizza in realtà un «federalismo dall'alto», che pertanto non può che dar vita a sistemi omogenei in tutte le regioni, secondo principi di uniformità, anche per evitare possibili continui contrasti sulle regole. Occorre però evitare sia i rischi di trasformismo, sia anche un'eccessiva rigidità, consentendo la possibilità di lievi aggiustamenti nel corso di una legislatura. L'emendamento tendente a prevedere come norma generale il sistema del doppio turno mira poi a garantire la costante corrispondenza tra la volontà dell'elettorato e la sua rappresentanza e consentirebbe altresì di contrastare l'eccessiva frammentazione politica. *(Applausi dal Gruppo DS)*.

VILLONE *(DS)*. La complessa proposta in esame, cui sono stati apportati miglioramenti tecnici da parte della Commissione, prevede istituti importanti, come il *referendum* popolare per l'approvazione definitiva dello Statuto regionale (fermo restando il controllo della Corte costituzionale) e l'autonomia regionale in materia di legge elettorale e forma di Governo. È pertanto da smentire l'affermazione che ritiene che essa non introduca una reale autonomia per le regioni. Peraltro, il principio

dell'autonomia presuppone anche la possibilità dell'errore, fermi restando limiti e regole di legalità. Per questo sull'autonomia statutaria si è dovuti accedere ad un compromesso, anche perché comunque non ci si può richiamare ad un troppo rigido principio di uniformità. Circa l'eccessiva frammentazione politica, sembra piuttosto opportuno analizzare l'attuale situazione dei partiti che non immaginare le possibili conseguenze in tal senso a seguito dell'approvazione delle norme in esame. *(Applausi dai Gruppi DS e PPI).*

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

FISICHELLA, *relatore.* Il fruttuoso lavoro dell'Assemblea e della Commissione affari costituzionali ha consentito un esame approfondito del testo approvato dalla Camera, con il quale, coinvolgendo larga parte delle forze politiche, viene ripresa la strategia delle riforme possibili, sul punto cruciale dell'autonomia e della stabilità delle regioni. Il testo in esame costituisce un punto di equilibrio accettabile e costruttivo, perché si muove nella logica delle approssimazioni successive. Ai rilievi del senatore Manzella va risposto che, una volta affermato il principio dell'elezione diretta a suffragio universale del presidente della regione, appare poco probabile – anche se non può essere escluso – che le regioni decidano di adottare un sistema diverso. Le osservazioni del senatore Rotelli sono basate su un modello diverso da quello che è emerso prima alla Camera e poi in Commissione; invece, al senatore Passigli ribadisce le ragioni dell'inserimento delle dimissioni volontarie del Presidente della giunta come causa di scioglimento del consiglio. *(Applausi dai Gruppi AN, FI, PPI e DS. Molte congratulazioni).*

PRESIDENTE. Come convenuto, rinvia il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale alla seduta di martedì 22 giugno.

Rinvio della discussione del Documento IV-*bis*, n. 4

LUBRANO DI RICCO *(Verdi).* Ai sensi dell'articolo 135, comma 7, del Regolamento chiede che vengano concessi altri trenta giorni alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari per esaminare gli atti integrativi inviati dall'autorità giudiziaria in ordine alla domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari e di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni telefoniche nei confronti del senatore Giuseppe Firrarello.

PRESIDENTE. Pone in votazione la richiesta di concedere altri trenta giorni alla Giunta per riferire al Senato in ordine al Doc. IV-*bis*, n. 4.

Il Senato approva.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3116) *GIOVANELLI ed altri. – Legge quadro in materia di contabilità ambientale*

(3294) *SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di contabilità ambientale nella pubblica amministrazione*

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri è iniziato l'esame degli emendamenti all'articolo 2. Si passa alla votazione dell'emendamento 2.100.

NOVI *(FI)*. Chiede la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 12,07, è ripresa alle ore 12,28.

PRESIDENTE. Rimette in votazione l'emendamento 2.100.

NOVI *(FI)*. Chiede nuovamente la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica ed avverte che il Senato non è in numero legale. Apprezzate le circostanze, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo.

SERENA, *segretario*. Dà annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. *(v. Allegato B)*.

La seduta termina alle ore 12,30.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente SALVATO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,30)*.
Si dia lettura del processo verbale.

SERENA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Ayala, Battafarano, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Cabras, Carpi, Cecchi Gori, Debenedetti, De Guidi, De Martino Francesco, Di Pietro, Fanfani, Fiorillo, Fusillo, Lauria Michele, Leone, Loiero, Maconi, Manconi, Martelli, Miglio, Papini, Rocchi, Russo, Sartori, Taviani, Toia, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cioni, Contestabile, De Carolis, Dolazza, Lauricella, Pinggera, Rigo, Robol, Speroni, Squarcialupi, Turini e Volcic, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale; Giorgianni, per partecipare alla riunione annuale del salone aerospaziale di Parigi.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(3859) ***Deputati VELTRONI ed altri; CALDERISI ed altri; REBUFFA e MANZIONE; PAISSAN; BOATO; BOATO. – Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni*** *(Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati)*

(3853) ***LUBRANO di RICCO. – Modifica degli articoli 122 e 126 della Costituzione per garantire stabilità ai governi regionali mediante l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale*** *(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, terzo comma, del Regolamento) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale n. 3859, già approvato in prima deliberazione della Camera dei deputati, e n. 3853.

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana del 16 giugno il relatore, senatore Fisichella, ha svolto la relazione orale.

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Schifani. Ne ha facoltà.

SCHIFANI. Signora Presidente, il testo che l'Aula esamina contiene sostanzialmente quella proposta che i lavori della Bicamerale ebbero a condividere a proposito della nuova forma di governo alla quale le regioni avrebbero dovuto accedere.

Si disse in buona sostanza in quella occasione che, fino all'adozione da parte delle regioni dei nuovi statuti, all'interno dei quali si sarebbe introdotta correttamente la scelta nel rispetto della piena autonomia regionale della forma di governo che quella regione intendeva prevedere, in tutte le regioni si istituiva il principio dell'elezione diretta del presidente della regione, prevedendo anche, con una apposita norma transitoria, che il sistema elettorale da applicare in quella occasione fosse quello stesso sistema previsto nell'attuale norma transitoria del disegno di legge che oggi discutiamo, e cioè la legge nazionale con la trasformazione del candidato capolista a presidente della regione.

Sulla base di quegli intendimenti e considerazioni, che trovarono una quasi piena unanimità nei lavori della Bicamerale, la Camera ha esitato questo testo che, come ribadisco, ricalca sostanzialmente quel concetto. Si dice oggi che la forma di governo tendenzialmente privilegiata dal nostro ordinamento nell'ambito della vita delle regioni è quella dell'elezione diretta del presidente della regione, quindi l'introduzione di un premierato forte, fatta eccezione per quelle regioni le quali, nell'ambito e nel rispetto della loro autonomia, dovessero decidere di accedere ad altre forme di governo, quali quelle assembleari, e quindi in piena sintonia con l'attuale previsione costituzionale.

Noi riteniamo, così come sostenemmo in Commissione bicamerale, che la stabilità degli esecutivi, la piena coerenza tra il patto elettorale e le istituzioni che discendono dalla maggioranza degli elettori si possano ricondurre nel modello di cui oggi ci troviamo a discutere, vale a dire quello dell'elezione diretta del Presidente della regione mutuando, se pur in chiave analogica, il sistema del modello dei sindaci e dei presidenti della provincia che continua a dare risposte di governabilità del territorio con uomini eletti direttamente dal popolo i quali, non schiavi del Palazzo o dei trasformismi, grazie ad una norma sulla quale mi soffermerò più avanti, che impone che la scelta dei loro uomini dello *staff* avvenga al di fuori delle aule consiliari, hanno potuto sino ad oggi dare risposte ad un livello di amministrazione locale che è il più importante nell'ambito di un futuro federalismo sulla sussidiarietà verticale, da noi condiviso pienamente, in un livello istituzionale del territorio che è il primo ad essere chiamato a dare risposte immediate al cittadino.

Questo modello, quindi, viene condiviso e, devo dire con una certa amarezza, arriva in Aula dopo scenari estremamente polemici, che ci hanno visti fortemente critici in occasione del dibattito sul famosissimo disegno di legge non costituzionale di iniziativa della Sinistra che avrebbe dovuto impedire i cambi di maggioranza nelle regioni a statuto ordinario. Quel testo – non voglio essere ripetitivo – era stato approvato alla Camera in una formulazione che impediva addirittura i cambi di maggioranza *in itinere* in alcune regioni italiane. Il Senato e la Commissione della quale faccio parte ritennero di doverlo totalmente stravolgere in relazione ad alcune considerazioni che imponevano che una norma di tal genere dovesse accedere all'ipotesi di riforma dell'articolo 126 della Costituzione e giammai, quindi, ad una legge ordinaria, in forza di una serie di considerazioni sulle quali non starò qui a soffermarmi altrimenti.

Si disse, in quell'occasione, che il binario giusto, la strada maestra per impedire i cambi di maggioranza, non certo graditi dagli elettori, e che questa recente tornata elettorale ha dimostrato quanta disaffezione abbiano determinato e quanta protesta abbiano generato nella coscienza dei cittadini, era un disegno di legge di riforma costituzionale che introducesse il presidenzialismo nelle regioni. È giunto il momento.

Ritengo che la possibilità, e non l'obbligo di scelta di membri dell'esecutivo al di fuori della compagine consiliare sia sicuramente un forte segnale di apertura del Palazzo al mondo esterno, e quindi consentirà certamente il coinvolgimento negli esecutivi regionali di uomini probabilmente più preparati e sicuramente più incisivi nell'amministrazione del territorio regionale in forza delle loro competenze e specificità. Ma correlando l'ipotesi della mozione di sfiducia prevista dal testo, che imporrebbe lo scioglimento del consiglio e il ritorno alle urne, una mozione di sfiducia firmata e voluta dalla maggioranza dei consiglieri, mi chiedo, in chiave costruttiva e non certamente polemica, se addirittura l'inibizione alla carica assessoriale nei confronti dei consiglieri regionali, o eventualmente l'obbligo di loro dimissioni una volta rivestita la carica assessoriale non potrebbe decongestionare il pericolo, che esiste in molte regioni, del partito trasversale degli assessori. È una patologia

che certamente conosciamo; è una patologia che esiste. Le aspirazioni dei singoli consiglieri o deputati regionali a ricoprire cariche negli esecutivi regionali spesso costituiscono momento di fibrillazione del sistema politico delle regioni in quanto molti di essi si muovono esclusivamente su spinte trasversali, corporative, apolitiche, squisitamente personali, e li portano a condizionare gli esecutivi.

Non vorrei che la norma, seppur da noi condivisa, che impedisce i cambi di maggioranza e che prevede che le mozioni di sfiducia a maggioranza assoluta possono indurre il Presidente al ritorno alle urne e quindi al ritorno a casa, potesse essere condizionata anche da quei consiglieri regionali i quali, sapendo di poter accedere a cariche istituzionali e non ricoprendole, mirano, ai voti segreti in aula o con atteggiamenti trasversali, a indebolire la figura istituzionale di un Presidente dotato di una fortissima legittimazione popolare.

Il testo prevede anche la facoltà per le regioni di accedere a forme di governo non presidenziali. È una facoltà che rispetta, e rispecchia, credo, la piena autonomia di scelta nel mondo delle regioni, in sintonia, ripeto, con quella che fu la volontà della Commissione bicamerale e di tutte le forze politiche che concordarono su questo percorso. Così come prevede una elezione a suffragio universale diretto, non introducendo alcuna innovazione sui meccanismi monoturnisti o doppioturnisti, rifacendosi quindi a un sistema che lascia alle regioni la scelta del modello elettorale, nel rispetto della loro autonomia. Sono certamente, sia il primo che il secondo, argomenti che meritano un'attenta riflessione. Ci troviamo dinanzi ad una importante riforma, una riforma voluta anche dal partito del quale faccio parte, per la quale però lamento come, in tema di riforme degli statuti delle regioni speciali, non si sia da parte del Parlamento e più significativamente da parte della Camera applicato analogo criterio di velocizzazione delle scelte.

Questa legge a breve verrà approvata anche dall'Aula del Senato, non sappiamo se con modifiche o meno. La posizione della Commissione è stata quella di introdurre alcuni miglioramenti di carattere tecnico e non politico. Si è quindi alla vigilia della importante approvazione di un testo che sicuramente riceverà una nuova lettura dalla Camera dei deputati, laddove le riforme degli statuti speciali rimangono ancora ferme alla Commissione affari costituzionali della Camera. Corriamo pertanto il rischio, da qui a quando il testo verrà promulgato, di avere un sistema differenziato fra regioni a statuto ordinario e regioni a statuto speciale.

Ritengo opportuno lanciare da quest'Aula la seguente considerazione per non dire il seguente allarme. Penso che una più corretta sinergia dei lavori parlamentari avrebbe potuto consentire, attraverso un migliore monitoraggio di questi testi, un binario parallelo delle scelte riformiste. Quando infatti si opera avvalendosi dell'articolo 138 della Costituzione, quindi con riforme particolari e non globali ed organiche, si corre il rischio di perdere di vista l'impianto e l'equilibrio del sistema sul quale regge la nostra Carta costituzionale.

Concludo con un apprezzamento ed un ringraziamento per l'esimio lavoro del relatore, nell'auspicio che quest'Aula possa rispondere all'anelito che viene dal paese di un sistema istituzionale, su base regio-

nale e locale ma anche nazionale e parlamentare, più forte e più coerente con le scelte degli elettori e dei cittadini, che garantisca, oltre alla coerenza e al mantenimento del patto elettorale, la possibilità di scelte incisive derivanti da una legittimazione popolare che può essere data solo con il voto universale a suffragio diretto. *(Applausi dai Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Peruzzotti. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signora Presidente, onorevoli colleghi, come era da prevedersi dopo il tentativo abortito della Commissione bicamerale di portare a termine una riforma organica dell'intera seconda parte della Costituzione, stanno ora approdando in Parlamento stralci del progetto riformatore delle istituzioni.

Il presente disegno di legge trasmesso dalla Camera pone all'attenzione di quest'Aula due punti particolarmente significativi che si inseriscono nell'attuale dibattito della riforma dell'impianto costituzionale.

Il primo punto riguarda la riformulazione dell'articolo 123 della Costituzione e prevede che lo statuto sia approvato e modificato dal consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Viene ad escludersi inoltre l'approvazione da parte del commissario di Governo e non è più necessaria una legge della Repubblica per l'approvazione dello statuto.

Il testo trasmesso dalla Camera sancisce che il Governo può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione e lo stesso statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti del consiglio regionale.

Lo statuto sottoposto a *referendum* non è quindi promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

Il secondo punto cruciale di questo disegno di legge è relativo all'articolo 122 della Costituzione e recita: «Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta».

Ci pare evidente, a partire dalla stessa formulazione testuale degli articoli citati, come si stia tentando, nell'accrescere il ruolo legislativo e la capacità governante degli organi regionali, di spacciare per illuminate riforme federaliste quelle che sono modifiche normative limitate ed incomplete, dettate esclusivamente da accordi politici estesi, tesi ad arginare i cambiamenti di Governo avvenuti negli ultimi mesi presso alcune giunte regionali del Sud d'Italia.

Dunque si ravvisano ragioni meramente contingenti all'origine di questo provvedimento, e questa natura viene smascherata dalla parzialità degli intenti del progetto di modifica del testo costituzionale.

Non sono soltanto questi aspetti legati all'opportunità metodologica a renderci critici: vorremmo sottolineare un'ambiguità di fondo che rimane irrisolta nel testo proposto, che è il depositario della forma di governo regionale. La questione fondamentale su cui si doveva decidere nel voler adottare un'ottica autenticamente federale era se spetti all'autonomia organizzativa delle regioni la determinazione delle forme di governo o se la Costituzione debba continuare ad avere la competenza primaria dei principi determinanti i sistemi elettorali e le forme di governo.

La risposta che si è voluta dare in questa sede ha purtroppo tradito l'apertura ad una reale autonomia delle regioni. Il testo in esame non ha in effetti nulla a che vedere con i modelli di federalismo di antica tradizione, come quello svizzero e quello statunitense, dove i soggetti fondativi del patto federale sono anche tutti gli enti politici territoriali. In un federalismo non puramente formale, l'esercizio della sovranità ovvero il potere di prescrivere le regole che tutti devono osservare è diviso tra lo Stato e le regioni, con un'assegnazione congiunta in materie specifiche e separate della potestà legislativa. La Germania, per esempio, è uno Stato federale perché ha dato agli statuti dei *Laender* dignità ed autonomia di legge costituzionale. Ma a Roma evidentemente queste cose non vanno e continua ad opporsi ad un effettiva autonomia della classe politica delle regioni.

Le proposte avanzate dalla maggioranza e dal polo favoriscono la vocazione centralistica, riproducendo in periferia le logiche di funzionamento di un modello Stato accentratore, privilegiando ed indirizzando verso una precisa forma di governo, quella presidenziale, con un modello assembleare di tipo monocamerale. Meglio allora che venga mantenuta l'attuale legge, che prevede che il presidente della giunta regionale venga eletto tra i componenti del consiglio regionale.

Come non bastasse, si prevede nel testo quella che si configura come una macroscopica contraddizione: una norma transitoria che in sede di revisione costituzionale rinvia ad una legge ordinaria ed impone il presidenzialismo a tutte le regioni. Questa norma transitoria congela per le regioni la possibilità, in occasione del prossimo appuntamento elettorale, di dotarsi di forme di governo veramente autonome e rispettose delle loro esigenze e delle loro singole specificità. Ci limitiamo a ricordare il diverso approccio tenuto dalla Commissione bicamerale che aveva delegato agli statuti regionali ogni decisione concernente la forma di governo astenendosi dall'indicare alcun sistema particolare. Per questo, signora Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il Gruppo della Lega Nord-Per la Padania indipendente è contrario all'approvazione di questo disegno di legge, dal momento che subordinando ogni possibile modifica ad una tutela ancora, e come sempre, centralista, in sostanza deresponsabilizza le regioni svilendone le potenzialità e lo spirito.

Naturalmente ci riserviamo di valutare ogni singola proposta modificativa avanzata nel senso che, se lo riterremo opportuno, voteremo a favore di quegli emendamenti che, a nostro avviso, potranno migliorare il testo. Comunque, il nostro giudizio su questo provvedimento è forte-

mente critico e non posso che riaffermare il voto contrario della Lega Nord-Per la Padania indipendente *(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pasquali. Ne ha facoltà.

PASQUALI. Signora Presidente, signora rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, non si può non annettere al disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati il merito di aver rimesso in movimento il processo di riforma costituzionale.

È indubbio che nel testo sono contenute soluzioni positive, prevedendosi in sostanza una nuova forma di governo regionale, ciò che induce ad auspicare lo sviluppo di ulteriori riforme, in particolare per un ordinamento di tipo federale equilibrato e per una struttura presidenzialista.

Non mi sembra che l'elezione diretta del presidente della regione comporti risvolti destabilizzanti, come dimostrano le esperienze dell'elezione diretta dei sindaci e dei presidenti delle provincie; si tratta piuttosto di conferire maggiore legittimazione democratica agli organi di vertice di ciascun ente territoriale.

Il disegno di legge va nella direzione di introdurre nuovi strumenti di democrazia diretta e di più ampia partecipazione dei cittadini, senza involuzioni di tenore neocentralista a livello regionale.

Certamente è il risultato di un compromesso tra esigenze diverse e certamente non è inserito in un rigoroso contesto federale, ma vi è pur sempre un'apertura in senso federalista, nel momento in cui le regioni sono autonome nella scelta e nella determinazione del sistema di elezione della giunta e disciplinano con leggi regionali i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale. A maggior ragione si può affermare che il testo vada in questa direzione dal momento che si riconosce ad ogni regione libera determinazione nella scelta del proprio statuto: la norma relativa all'approvazione e modificazione dello statuto è decisamente innovativa, così che può dirsi che ci troviamo di fronte ad una profonda riscrittura dell'articolo 123 della Costituzione.

Prevedendosi che lo statuto sia approvato e modificato dal consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi, e venendo quindi escluso che sia necessaria una legge della Repubblica per l'approvazione dello statuto, si sposta l'asse portante in materia: la sola comparazione letterale mette in evidenza la crescita del ruolo legislativo degli organi regionali nel processo di formazione e modificazioni degli statuti.

L'altro pilastro portante dell'impianto del testo, affermando il principio dell'elezione diretta del presidente della giunta, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, va implicitamente nella direzione di scoraggiare crisi del governo regionale che portino a modifiche o rovesciamento nella maggioranza consiliare che lo sostiene.

È stato rilevato che se avessimo fin dalla XII legislatura introdotto l'elezione diretta del presidente della giunta regionale, sarebbe stata consolidata la stabilità governativa, così che non avremmo probabilmente assistito agli squallidi «ribaltoni» di tempi abbastanza recenti.

È riconosciuto al presidente eletto il potere di nominare e di revocare i componenti della giunta nell'ambito di un necessario rapporto fiduciario. Si potrebbe anche affermare che la norma maggiormente federalista è quella dell'elezione diretta del presidente della regione perché con essa si conferisce legittimazione, autorevolezza, responsabilità e stabilità, senza la quale l'avvio del percorso federalista sarebbe impensabile. Non avrebbe senso, infatti, eleggere il presidente della regione a suffragio universale e diretto e poi consentire ai partiti di disfare il governo scelto dai cittadini. D'altronde, la riforma del governo regionale non avrebbe potuto prescindere dall'elezione diretta del presidente della regione. Sarebbe evidentemente contraddittorio che in un sistema politico che vedrà, ci auguriamo presto, l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, e che già prevede l'elezione diretta dei sindaci e dei presidenti delle province, non venisse confermata e costituzionalizzata la scelta dell'elezione diretta del presidente della regione.

I nostri colleghi alla Camera hanno rilevato che si tratta di una riforma indispensabile per avere governi stabili ed autorevoli, capaci pertanto di assicurare la realizzazione di quella riforma in senso federale dell'ordinamento costituzionale, di cui la Repubblica ha urgente bisogno, che va considerata realizzabile soltanto con un'opzione presidenzialista. L'investitura popolare diretta del presidente della regione è un passaggio istituzionale necessario, essenziale se veramente si vuole valorizzare l'autonomia delle regioni, che debbono fare i conti da una parte con i comuni, che beneficiano del plusvalore politico-istituzionale derivante dall'investitura popolare del sindaco, dall'altra con il Governo centrale che ha ampliato i suoi strumenti di azione, pur senza riforma della Costituzione (si pensi all'uso o all'abuso delle deleghe legislative e dei decreti legge), così come i suoi canali di legittimazione che attribuiscono alla sua politica l'autorevolezza della necessità. Si può quindi dire che questo testo integra un processo di equilibrio nel campo dei poteri e ridistribuisce, secondo un principio di sussidiarietà istituzionale, i principi di democrazia nel paese.

Alla Camera si è votato a favore di questo progetto di revisione costituzionale da parte di tutte le forze del Polo, sapendo di aver portato a termine vittoriosamente un'importante e non breve battaglia politica. Infatti, il progetto stesso era già stato proposto nell'altro ramo del Parlamento nel luglio del 1994 e tendeva ad aprire le porte a quel presidenzialismo per il quale il Polo si è sempre battuto. Questa riforma in senso presidenzialista delle regioni si colloca su di un versante istituzionale più alto rispetto all'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, non potendosi confrontare con assemblee elettive che non sono assemblee legislative. Essa andrebbe piuttosto confrontata con la forma di governo a livello nazionale, quale potrà realizzarsi, individuando la via ad una forma di governo che recuperi il meglio della tradizione federale tedesca

e di quella presidenzialista francese, concepite in modo originale e nuovo.

Dopo il blocco della Bicamerale vivevamo una stagione di confronto sterile e non produttivo. Ora, questo disegno di legge, al di là degli aspetti corretti dagli emendamenti delle Commissioni e della perfettibilità che può nascere da quelli proposti in Aula, è pur sempre una risposta alta e costituzionalmente rilevante di fronte all'inerzia e a ciò che l'attuale assetto ha reso possibile, alterando con i «ribaltoni» il rapporto democratico elettori-eletti.

Per ultimo, tengo a rilevare che il testo pervenutoci all'articolo 4 («Modifica dell'articolo 126 della Costituzione»), laddove si prevede che il Presidente della Repubblica disponga «lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuti atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge», ignorando l'altro grave motivo contenuto nell'articolo 26, e cioè le ragioni di sicurezza nazionale, è stato felicemente emendato dalla Commissione affari costituzionali reintroducendo le suddette «ragioni di sicurezza nazionali».

Con felice espressione il relatore ha affermato che tale sicurezza è il dominio privilegiato della sovranità politica e che sempre, ma soprattutto in fase storico-politica e culturale concettualmente confusa sul piano interno oltre che densa di sfide presenti e future sul piano internazionale, rimane essenziale riconoscere e mantenere all'autorità centrale la titolarità e l'esercizio, entrambi indivisi, della sovranità politica a cominciare dalla tutela e dalla difesa della sicurezza nazionale.

Queste parole si trovano nella relazione che il presidente Fisichella ha pronunciato in sede di Commissione.

Ora abbiamo di che meditare sull'imprescindibilità delle ragioni di sicurezza nazionale in qualsiasi direzione e quindi con l'astratta riferibilità anche ai consigli regionali e ai presidenti di giunta. *(Applausi del senatore Cusimano).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Onofrio. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO. Signora Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, un anno fa, più o meno di questi giorni, si interrompeva presso la Camera dei deputati il processo riformatore della II parte della Costituzione italiana, che prevedeva tra l'altro la forma di Governo rinnovata e la forma di governo regionale fondamentalmente modificata, questioni inerenti alla giustizia e questioni inerenti complessivamente alla forma di Stato.

Quell'interruzione è avvenuta mentre all'interno della cosiddetta Commissione bicamerale – dico «cosiddetta» perché in quel momento ci trovavamo dinanzi alla Camera dei deputati per esaminare il processo riformatore, mentre la Bicamerale fungeva solo come luogo di riflessione sugli emendamenti proposti in Aula nell'altro ramo del Parlamento – si era venuto configurando questo tipo di orientamento in ordine al governo regionale.

Mi sembra importante porre ora in evidenza tre punti. In primo luogo, si affermava l'opportunità che l'Italia diventasse una Repubblica federale. Si discuteva molto sul termine «federale», sui contenuti del federalismo italiano e se quest'ultimo, del quale si parlava sia nella Bicamerale che nell'Aula della Camera, fosse effettivamente una variabile del federalismo conosciuto all'estero oppure fosse una variabile di una forma più moderata.

All'interno di questo dibattito assumeva una particolare rilevanza l'autonomia statutaria delle regioni, perché con essa veniva posto in essere un profilo di autogoverno delle regioni italiane nella compatibilità con taluni pochissimi princìpi costituzionali uniformi. Quell'autonomia statutaria veniva ad essere il punto di svolta rispetto all'ordinamento costituzionale vigente che, come tutti sappiamo, non ha una valutazione particolarmente elevata dell'autonomia statutaria.

L'autonomia delle regioni a statuto sia ordinario che speciale – perché la duplicità di ordinamento costituzionale restava in vita, sebbene attenuata – veniva ad essere rafforzata su due punti fondamentali: forma di governo e sistema elettorale. Si discuteva molto – ciò è avvenuto in Bicamerale ma è poi continuato nell'Aula della Camera – se l'autonomia sulla legge elettorale regionale e la forma di governo dovessero essere per così dire complete o dovessero svilupparsi all'interno di taluni princìpi nazionali uniformi. Inoltre, si discuteva anche circa le anticipazioni a cui, in sede di disciplina transitoria, si dovesse immaginare di dar vita in vista delle elezioni delle regioni a statuto ordinario della primavera del 2000, mentre le regioni a statuto speciale avevano ed hanno un ordinamento differenziato anche per quanto riguarda le scadenze per il rinnovo dei rispettivi organi di governo.

L'interruzione di quel processo avveniva pertanto sulla base di questi princìpi di fondo che in qualche misura ritroviamo nel testo approvato alla Camera dei deputati. Troviamo l'autonomia di statuti che comprendono forma di governo e legge elettorale; troviamo in questa autonomia statutaria l'affermazione che una qualche debolezza dei presidenti delle regioni nel corso del processo riformatore rispetto ai sindaci era anche dovuta al modo diverso di elezione. Si riteneva cioè che l'elezione diretta dei sindaci e dei presidenti delle province avesse contribuito non poco a definire la fisionomia del federalismo italiano come fortemente ancorato alle autonomie locali territoriali minori rispetto a quelle regionali, mentre ritenevamo che l'insufficiente legittimazione popolare diretta dei presidenti delle regioni avesse concorso ad una qualche minore rilevanza dei presidenti delle regioni nelle consultazioni che si erano avute in riferimento alla riforma dell'ordinamento italiano.

Affermo ciò perché quella parte di considerazione anche critica che in Bicamerale si era fatta in ordine ai ruoli ricoperti dai presidenti delle regioni si trasformava in norme transitorie in vista dell'elezione dei presidenti delle regioni a statuto ordinario e in norme costituzionali definitive. Le une e le altre, ripeto ancora una volta, le troviamo nel testo approvato dalla Camera. Infatti, in esso troviamo l'affermazione di una autonomia statutaria regionale in ordine alla forma di governo. La formula è latissima; la forma di governo, come sappiamo, è variabile andando da

forme sostanzialmente presidenzialistiche ad altre neoparlamentari; l'autonomia regionale si può dispiegare muovendosi dall'un versante all'altro secondo valutazioni relative anche alle consistenze politiche territoriali.

Avevamo infatti appreso alla Camera dei deputati che in talune regioni italiane l'ipotesi dell'elezione diretta del presidente contrastava con il tipo di pluralismo etnico-territoriale che in quelle regioni tendeva a far ritenere impropria un'elezione diretta dei presidenti; mi riferisco al Trentino-Alto Adige, o Sud Tirol, come avevamo scritto nel testo costituzionale, e alla Val D'Aosta, o La Vallée, come avevamo previsto, mi riferisco anche al Friuli-Venezia Giulia. Queste regioni di confine infatti mostravano la preferenza per forme politiche più elastiche, meno rigidamente presidenzialiste per il modo in cui sono conformate le rispettive società civili. Sapevamo invece che Sicilia e Sardegna muovevano in modo più forte, dal punto di vista degli orientamenti politici dei rispettivi consigli regionali o assemblee regionali (nel caso della Sicilia), verso forme di elezione diretta dei rispettivi presidenti perché si riteneva che questo fosse il modo migliore di stabilizzare i governi regionali. Tanto è vero che la Sicilia, in particolare, ha approvato una cosiddetta legge-voto con la quale l'assemblea regionale siciliana chiede al Parlamento nazionale, in termini concordati, una modifica dello Statuto di autonomia siciliano nel senso della previsione dell'elezione diretta del presidente del governo siciliano. Preciso questo per chiarire che le forme di governo regionali hanno rappresentato, nel dibattito in bicamerale e nell'inizio del dibattito sulle riforme alla Camera dei deputati, un punto nevralgico di snodo dell'intero sistema delle riforme costituzionali.

Il testo che ci viene dalla Camera e che la Commissione affari costituzionali ha emendato a mio giudizio molto saggiamente nelle parti per così dire di rilievo tecnico anche con valenza politica, ma non nella sostanza dell'accordo costituzionale che era emerso in Bicamerale e alla Camera, giunge al nostro esame ponendo queste tre questioni di fondo. Vogliamo noi riaffermare l'autonomia degli statuti regionali in ordine alla forma di governo, alla potestà legislativa relativa alle leggi elettorali nell'ambito di pochissimi principi comuni? L'opinione del mio Gruppo, il Centro Cristiano Democratico, è favorevole, così come era stata in Bicamerale e alla Camera dei deputati e viene riconfermata ancora oggi. Ritenevamo e riteniamo che l'autonomia regionale deve potersi esplicare anche in riferimento alla scelta delle forme di Governo perché saranno battaglie politiche, regione per regione, scontri, incontri, intese tra la società civile, gli organi di informazione, i partiti politici, a stabilire il punto di equilibrio tra la stabilità dei governi regionali e la mutevolezza degli stessi. Infatti vi è un valore positivo nella stabilità in quanto bene costituzionale ma non vi è dubbio che vi è un valore positivo anche nella mutevolezza non delle alleanze nel passaggio da uno schieramento all'altro, ma nella possibilità di adeguare le forme di governo regionale ai mutamenti che intervengono nelle rispettive società civili, fermo restando, a nostro giudizio, il principio della scelta di campo. All'interno di questa, le forme di governo più rigidamente presidenziali non consentono modifiche della guida politica della regione se non attraverso ele-

zioni mentre le forme di governo neo parlamentari consentono anche modifiche nella direzione politica della regione attraverso intese di ordine consiliare. Riteniamo che sia opportuno rimettere questa scelta alle singole regioni, quindi consideriamo un fatto positivo l'autonomia sulla forma di governo nell'ambito dell'autonomia statutaria.

Riteniamo, poi, un compromesso accettabile quello che ci viene dalla Camera dei deputati, che prevede che questa autonomia abbia dei limiti, anche se molto più generali rispetto a quelli, molto stringenti, che l'attuale ordinamento costituzionale prevede. Da questo punto di vista sarà l'esperienza concreta a dirci quali sono le forme di elasticità dei governi regionali compatibili con un sistema nazionale che ancora in qualche misura è da definire. Oggi come oggi abbiamo già una varietà di governi regionali, persino sul punto – che per taluno configura un punto dirimente – della contemporanea appartenenza alle giunte e ai consigli regionali delle medesime persone. In Sardegna e in Valle d'Aosta – come sappiamo – è possibile che si faccia parte dei governi regionali anche da parte di chi consigliere regionale non è; questa formula non è consentita dalla Costituzione per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario, non è prevista da altri statuti speciali, di per sé configura una variante degli ordinamenti di governo regionale, rispetto alla uniformità, che taluno potrebbe preferire. Quindi siamo favorevoli all'autonomia che negli statuti si riconosca anche il riferimento alla forma di governo e alle leggi elettorali, sulle quali si discusse molto per stabilire quali sono i limiti minimi: la rappresentatività, la democraticità, la rappresentanza dei territori, l'articolazione territoriale e quant'altro; questioni non banali, sulle quali ho l'impressione che l'attenzione non sia stata sufficientemente accentrata come avrebbe dovuto essere. Lo dico *en passant*, perché vorrei far presente che per quanto riguarda il nostro Gruppo, quando si discuterà della legge elettorale regionale, noi saremo molto più favorevoli a prevedere che provincia per provincia sia garantita alle opposizioni una quota di seggi riservati, anziché come oggi questo principio non è conforme all'attuale sistema elettorale regionale. Lo dico perché, in vista delle elezioni regionali dell'anno prossimo, la questione della rappresentatività del consiglio regionale, dell'intero territorio regionale, delle singole provincie, rappresenta un punto molto delicato, sul quale non è stata sufficiente la riflessione fino ad oggi.

Altro punto sul quale siamo – lo dico con molta chiarezza – d'accordo, perché politicamente molto significativo, sono le norme transitorie. Le norme transitorie le avevamo previste in Bicamerale e poi alla Camera in vista dell'eventualità che i consigli regionali non fossero in grado di fare degli statuti di autonomia costituzionale in tempo utile per le elezioni regionali del 2000, considerando che le nuove norme costituzionali di autonomia statutaria a loro volta non sarebbero entrate in vigore in tempo utile da consentire quella autonomia regionale statutaria. Possiamo dire che le cose sono cambiate? Al contrario, oggi un'esigenza di norme transitorie è ancora più urgente di prima. L'interruzione del processo di riforma costituzionale intervenuto lo scorso anno rende oggi certamente impensabile l'entrata in vigore di nuove norme costituzionali relative all'autonomia statutaria in tempi tali da consentire ai consigli

regionali in scadenza l'adozione di forme nuove di governo o di forme nuove elettorali. Quindi, siamo di fronte alla certezza che alle elezioni regionali ordinarie dell'anno prossimo, o si va con la legge elettorale che c'è o con altra legge ordinaria nell'ambito dell'ordinamento costituzionale vigente, o si va con norme transitorie che in qualche misura anticipano eventuali riforme costituzionali e consentono a queste riforme costituzionali di prendere corpo. Questa è la ragione per la quale noi riteniamo che al di là di norme transitorie del tipo di quelle che sono sottoposte al nostro esame non si possa andare. Queste norme transitorie prevedono che la legge elettorale regionale sostanzialmente rimanga quella che è (quella definita il «Tatarellum», per intenderci), che quindi si configuri come un sistema proporzionale con premio di maggioranza e indicazione del capo dell'esecutivo regionale. Le norme transitorie consolidano di questa legge il punto della stabilità del presidente, evitano che la indicazione agli elettori del presidente si risolva in una farsa, impediscono che la indicazione del presidente venga travolta dopo uno o due anni alla luce dei diversi orientamenti dei partiti, quindi configurano come norme transitorie una disciplina di stabilità di orientamento voluto dagli elettori al momento del voto, consentono che la persona indicata come capolista della lista o dell'aggregato di liste che consegua la maggioranza, anche se relativa, diventi presidente della regione senza il bisogno di ulteriore passaggi e lo divenga in modo tale che nell'intera legislatura lo resti, fino a quando la maggioranza che lo sostiene intenda sostenerlo. Nel caso in cui non intenda più sostenerlo si torna a votare. Questa è la sostanza del regime transitorio. È un regime transitorio figlio della cultura dell'autonomia statutaria regionale, non è un regime transitorio che imponga un modello istituzionale anziché un altro, che impedisca alle regioni di orientarsi in modo diverso dopo. Esso si limita a stabilizzare nell'arco della legislatura regionale il risultato elettorale. Di qui, con molta semplicità ai colleghi che al Senato e alla Camera, sulla stampa e nelle opinioni scientificamente accreditate, hanno espresso dubbi in ordine a queste norme transitorie in riferimento ad astratti modelli di governo che si possono ritenere preferibili o no, devo dire che pur comprendendo tutti i dubbi e condividendo le incertezze una cosa è certa: o questo è il regime transitorio che va alle elezioni regionali del 2000 o non ve ne è altro. Deve essere molto chiaro che l'alternativa non è un'altra legge elettorale regionale, un altro modello istituzionale, un altro modello per così dire più gradito in quanto legge elettorale definitiva. Se si ritiene che questo punto d'intesa raggiunto in Bicamerale non debba essere mantenuto, se ne prende atto senza tragedie, ma deve essere chiaro che si andrà alle elezioni regionali dell'anno venturo con il «Tatarellum» così com'è, con tutte le conseguenze negative di questa legge in ordine alla insufficiente stabilità dei governi regionali.

Siamo a giugno del 1999, le elezioni regionali un anno fa erano lontane due anni, oggi sono lontane dieci mesi. Probabilmente si voterà non a giugno-luglio ma ad aprile-maggio e noi da settembre saremo, di fatto, in una campagna elettorale regionale, che come tale dovrà essere orientata a capire se le candidature a presidente sono caratterizzate da una stabilità di orientamento o no, se sono accordi tra partiti o altro.

Vorrei che con molta chiarezza fosse reso evidente l'accordo che noi vorremmo mantenere sul testo approvato dalla Camera da questo punto di vista e che siamo orientati a mantenere votando favorevolmente il testo proposto dalla Commissione, anche per le parti che possiamo non gradire, perché anche noi in Bicamerale ci eravamo battuti per forme diverse di autonomia degli Statuti o di legge elettorale, ma capivamo e capiamo che quell'orientamento doveva essere ancora oggetto di un dibattito profondo in Bicamerale e in Parlamento. In questo Parlamento potrà essere ripreso il dibattito sulla legge elettorale a un turno, a due turni, di collegio, di maggioranza, di presidenza ed altro. Sappiamo che tutto questo è materia discutibile, opinabile, nessuno ha la verità rivelata, ma quello che abbiamo di fronte è un testo che ha un obiettivo specifico: garantire che nelle elezioni regionali della primavera del 2000 le indicazioni che gli elettori daranno sulla persona chiamata a ricoprire l'incarico di Presidente abbiano un sostanziale rispetto per l'intero arco della legislatura.

Per queste ragioni, Signor Presidente, non scendo nell'esame di altre parti del disegno di legge che peraltro è molto importante. Confermo che questo testo lo votiamo per come è e di fronte ad emendamenti che tendono a modificare la sostanza dei governi regionali in qualunque modo saremo orientati in senso contrario. Ma anche in questo caso saremo rammaricati nel constatare che il processo riformatore che un anno fa si interruppe, è stato affermato, prevalentemente, per volontà dell'onorevole Berlusconi, anche se noi riteniamo che le ragioni fossero diverse e più varie, oggi di fatto si interromperebbe per chi vuol modificare l'accordo intervenuto allora.

Questa è la questione di fronte alla quale ci troviamo. Vorremmo non prendere atto della volontà di non procedere alla riforma costituzionale. *(Applausi dai Gruppi Centro Cristiano Democratico e Forza Italia e della senatrice Pasquali. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pastore. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, dopo l'esauriente e approfondita relazione del presidente Fisichella e dopo gli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto, cito per tutti l'ultimo del collega D'Onofrio, ci sarebbe poco da dire sul contenuto del disegno di legge e sulle ragioni politiche che lo rendono urgente e che hanno indotto la Commissione affari costituzionali a seguire una linea politica ben precisa, cioè quella degli interventi minimi sul testo licenziato dalla Camera dei deputati.

Penso però che sia opportuno svolgere alcune considerazioni di ordine più generale. D'altro canto questo è il provvedimento di revisione costituzionale più incisivo che quest'Aula abbia sino ad ora trattato nel corso della presente legislatura. Mi auguro che questo disegno di legge abbia un esito positivo e che altri disegni di legge di revisione costituzionale lo seguano. Voglio solo ricordare che le ragioni della riforma al nostro esame poggiano sulla necessità, condivisa da un amplissimo

schieramento di forze politiche e parlamentari, di assicurare la governabilità delle regioni, ancor meglio e ancor più di quanto abbia fatto finora la legge elettorale regionale. Inoltre, di impedire che un governo scelto direttamente dai cittadini possa essere sostituito nel corso della legislatura, di impedire, cioè, i ribaltoni cui abbiamo avuto modo di assistere in misura così copiosa sul finire dello scorso anno.

Non si può negare che la forma di governo che viene fuori dal disegno di legge in esame sia alquanto originale e non assimilabile a nessuna di quelle tradizionali, così come vengono trattate nei testi di diritto costituzionale e così come vengono classificate dalla dottrina. Ma, a ben riflettere, in realtà, nessun sistema di forma di governo credo sia puro. Come dicevo prima, non è questa una forma di governo tradizionale perché non è parlamentare; il presidente viene eletto direttamente, in base ad una norma costituzionale, derogabile e dispositiva, modificabile dagli istituti regionali, non è quindi una emanazione dell'organo assembleare; non è una forma di governo presidenziale in quanto il presidenzialismo è caratterizzato dalla netta separazione fra chi esercita la funzione esecutiva e chi esercita quella legislativa, non solo sotto il profilo dell'attribuzione delle funzioni e delle correlate responsabilità, ma anche e soprattutto per la diversità della fonte di legittimazione che, ancorchè popolare per entrambi gli organi, si attua su due livelli di scelta e anche in momenti diversi.

Il sistema di governo parlamentare, così come si è andato evolvendo storicamente, tende a mutuare elementi appartenenti all'altro modello, vale a dire quello presidenziale, per dare corpo a quell'esigenza di stabilità che non viene garantita dai sistemi assembleari anche se temperati dalla mediazione dei partiti o da una legislazione elettorale di stampo maggioritario. È sempre più forte l'esigenza di legare fra loro i destini dei titolari delle funzioni politiche fondamentali (governo e legislativo), al fine di assicurare da una parte la stabilità e dall'altra la coerenza e l'efficienza dell'azione legislativa, intesa come svolgimento della funzione di attuazione del programma di governo.

Il sistema prescelto dalla legge costituzionale realizza al massimo la compenetrazione tra i due livelli istituzionali e quindi garantisce insieme la rappresentatività degli organi regionali a tutti i livelli, la governabilità e il coordinamento fra azione di governo e azione legislativa. Il punto di raccordo è costituito dall'elezione diretta del presidente, anche se posta come norma derogabile, dall'introduzione di norme antiribaltone e dal sistema elettorale, almeno disposto in via transitoria, assimilando il sistema elettorale cosiddetto «Tatarellum», come è stato ricordato. In tal modo la fonte di legittimazione è una: con un'unica manifestazione di volontà, con un unico voto, l'elettore sceglie il presidente e i consiglieri regionali, secondo un modello molto simile a quello in vigore per l'elezione ed il governo degli enti locali, i cui esiti, tutto sommato, possono definirsi più che positivi anche se migliorabili. Ne viene fuori una sorta di premierato regionale cui ben può modellarsi un analogo sistema a livello nazionale.

Quali i limiti di una simile scelta? Gli stessi, anche se di maggior ampiezza, data la più vasta competenza territoriale e funzionale delle re-

gioni, lamentati per provincie e comuni, cioè un sensibile ridimensionamento dell'organo collegiale ed un appannamento delle funzioni svolte dai consigli. Infatti, al centro del sistema istituzionale e costituzionale non si pone più il consiglio regionale ma, insieme, il consiglio regionale ed il presidente della regione, due soggetti egualmente rappresentativi e legittimati e quindi un unico soggetto politico, due entità che *simul stabunt, vel simul cadent.*

Di contro viene premiata la governabilità, a tal punto da potersi agitare il fantasma di una «dittatura della maggioranza» ove non si introducano contrappesi al potere della maggioranza politica uscita dalle urne.

A livello regionale alcuni contrappesi sono già presenti nella Carta costituzionale, anche se di modesta entità; altri dovranno essere pensati e regolamentati allorché alle regioni verranno affidati nuovi poteri legislativi e nuovi spazi di autonomia.

Le attuali limitate funzioni delle regioni non destano allarmi sotto tale profilo ma ove si pervenga a dotare il nostro paese di un assetto federale, si porrà il problema di accrescere i controlli preventivi e successivi sulle attività legislative ed amministrative delle regioni stesse. Ma questo è un altro capitolo che speriamo di poter scrivere nel corso di questa legislatura.

Sin d'ora possiamo e dobbiamo porci il problema di arrivare a ridisegnare un modello di Stato nel quale tutti i poteri si esercitino in modo armonico ed equilibrato; ma qui mi pongo, vi pongo alcune domande: presenta tali caratteristiche, cioè armonia ed equilibrio, una riforma in senso federale dello Stato senza che si intervenga anche sulla forma di governo, cioè senza che si sia provveduto a garantire la stabilità del Governo centrale? È equilibrato un sistema di autonomia cui sono concessi amplissimi poteri legislativi senza che ci si preoccupi di prevenire le ben note degenerazioni della produzione legislativa? Mi riferisco all'elefantiasi legislativa ed all'abuso del ricorso alla legge in luogo dei provvedimenti amministrativi, fenomeni – ahinoi! – già presenti nell'attuale sistema di legislazione regionale.

Cosa accadrà quando le regioni potranno legiferare in misura ancora più ampia? Poniamoci fin d'ora questa domanda.

Mancando nelle regioni una figura di garanzia, quale è quella del Presidente della Repubblica, vogliamo farci carico di istituire meccanismi di controllo preventivo che siano, da un lato, garanti dell'autonomia regionale, e dall'altro idonei ad evitare prevaricazioni di ogni genere che un sistema stabile porta con sé?

Sono tutte domande che dovremo porci a breve; per ora votiamo questo provvedimento la cui giustificazione riposa tutta nella volontà di porre sin dalle prossime scadenze elettorali regionali un nuovo modello di governo regionale. *(Applausi dal Gruppo Forza Italia. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Manzella. Ne ha facoltà.

MANZELLA. Signora Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo al nostro esame un disegno di legge che si presta ad una duplice ed opposta valutazione.

La valutazione positiva è quella che vede in esso la base costituzionale per governi regionali stabili, governi di legislatura, con una doppia contestuale legittimazione popolare diretta per il presidente della regione e per il consiglio, con una clausola di dissolvenza generale reciproca in caso del venir meno di uno dei due assi istituzionali portanti del sistema di governo regionale.

La valutazione negativa è quella che vede in questo disegno un semplice modello tendenziale di forma di governo derogabile a volontà da ciascuno dei venti statuti regionali, ognuno dei quali potrebbe quindi darsi forme di governo diverse, di matrice assemblearistica o vetero-parlamentare o presidenziale pura.

Ognuno intende come la lettura cattiva prevalga inesorabilmente sulla buona. La legge dà il caso concreto; l'eccezione è naturalmente più forte della regola e questa considerazione impedisce di dare un giudizio completamente favorevole, allo stato, sul disegno di legge.

È prevalsa, infatti, finora alla Camera – e da noi in Commissione – una falsa necessità del federalismo. È solo una falsa necessità federalistica, infatti, quella di venti consigli regionali dotati di potere costituente sulla loro forma di governo e quindi capaci di rompere quel principio costituzionale repubblicano affermatosi recentemente e con tanta fatica nella transizione italiana che è quello della stabilità di governo. Anche se solo uno di questi consigli regionali scegliesse una forma di governo diversa da quella neo-parlamentare che tra Camera e Senato abbiamo disegnato come un modello tendenziale, ebbene, il *vulnus* sarebbe ugualmente grave, perché uno dei principi supremi del nostro ordinamento sarebbe ferito, quello su cui diciamo ogni giorno che si basa la nuova Italia europea.

Lo conosciamo questo paese, e le forme più deboli di governo le avremmo là dove la società civile è più debole ed è preda di forme di dominio sociale che mal sopportano la coabitazione con istituzioni forti. Il divorzio tra le due Italie si aggraverebbe e anzi, per suprema ironia, si costituzionalizzerebbe.

Il vero federalismo ha bisogno della possibilità di diversificazione delle politiche e degli ordinamenti amministrativi che vi presiedono e della stessa organizzazione interna del governo, che tengano conto delle particolarità di regione in regione. Ma la forma di governo, proprio perché quelle politiche diverse siano ugualmente efficaci, deve corrispondere al patto di stabilità nazionale che, per tanta parte, coincide con il patto di stabilità finanziaria che abbiamo stipulato a Maastricht e ad Amsterdam. Quel patto di stabilità che vincola lo Stato dentro l'Unione europea, che vincola le autonomie regionali e locali dentro lo Stato. Stabilità politica e stabilità finanziaria si tengono indissolubilmente.

Se siamo convinti, come ci consiglia la modernità costituzionale, che la stabilità del governare sia il presupposto di ogni efficacia politica, se siamo convinti che essa poggia su due legittimazioni popolari connesse tra loro, la legittimazione della rappresentanza e la legittimazione

del governo, perché mai dovremmo affidare questo principio fondamentale del nuovo ordinamento repubblicano a maggioranze casuali da regione a regione? Perché rendere disponibile quello che è indisponibile, dal momento che nessun assetto federalista, per avanzato che sia, può spingersi sino al sovvertimento di un principio fondamentale della Repubblica?

D'altronde, le peculiarità istituzionali regionali le salvaguardiamo in questo disegno di legge, prevedendo che sia il «sistema di elezione» del presidente e del consiglio – come dice il nuovo articolo 122 della Costituzione – sia «i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento» – come recita il nuovo articolo 123 della Costituzione – possono essere diversi da regione a regione, con la libertà di scegliere nella multiforme varietà dei metodi elettorali e di organizzazioni governative, fermo il requisito della stabilità istituzionale.

Mi hanno spiegato in Commissione che di fatto è molto difficile che qualche statuto regionale, nel quinquennio 2000-2005, vada contro il modello di governo presidenziale neo-parlamentare che è disegnato, come modello di partenza, in questo disegno di legge, con una sapiente disseminazione di indizi quasi vincolanti.

Tuttavia non credo al concetto di «Costituzione indiziaria», a norme costituzionali che dicono e disdicono. Non credo a clausole di eccezione incluse non in una legge ordinaria ma nella legge suprema della Repubblica, quella che con le sue qualità di essenzialità e rigidità dovrebbe, deve esprimere anche la necessità delle sue disposizioni, la loro insuperabile validità per tutto il perimetro repubblicano.

Ho riletto tutte le norme della nostra Costituzione. Ebbene, nessuna norma della Costituzione, che è rigida per definizione e procedura di revisione, prevede una clausola di flessibilità di questo tipo cioè la degradabilità della Costituzione ad opera di istanza diversa dal Parlamento nazionale. Inserendo clausole derogatorie generali in una Costituzione rigida, cosa ben diversa dalla *ratio* dell'articolo 116 della Costituzione per le regioni a statuto speciale, verremmo ad alterare profondamente lo stesso tessuto concettuale che ne costituisce l'intima essenza, a creare un pericoloso precedente.

Come ci ha avvertito la Corte Costituzionale nella sua sentenza n. 1146 del 1988, vi sono limiti alla stessa revisione costituzionale e con questo disegno di legge noi li stiamo pericolosamente attraversando.

Personalmente, diffido profondamente dalle comparazioni costituzionali così in voga ai tempi della Bicamerale, ma non posso fare a meno di osservare che sia la più recente Costituzione federale, quella Belga, sia la più antica, quella degli Stati Uniti, contengono, l'una, linee portanti dell'organizzazione del governo locale, l'altra, la garanzia per ogni stato dell'Unione di una forma di governo repubblicana, cioè aderente ai principi supremi della Costituzione federale. Così devo osservare che in Spagna vi è una negoziazione tra Stato e comunità autonome sulle forme di governo e che in Germania vi è quel requisito di aderenza all'ordinamento costituzionale che poi finisce per risolversi in una fattuale uniformità di ordinamenti.

Osservo anche che vi è una profonda differenziazione tra quelle situazioni costituzionali e la nostra. Gran parte di quelle Costituzioni sono state infatti concepite a garanzia di autonomie storicamente preesistenti. Questa nostra revisione si colloca non solo come correzione di una non esaltante e, per molti aspetti, artificiosa esperienza regionale, ma anche, e soprattutto, in un contesto che vede predominante il problema storico della stabilizzazione della forma di governo. Un problema che vale per il «centro» e che non può non valere per le autonomie territoriali, se ne vogliamo tutelare la forza e la stessa legittimazione.

Mi è stato ancora spiegato in Commissione che questo era il patto in Bicamerale, nonché quello stabilito dalla fragile maggioranza dell'altro ramo del Parlamento. Posizione, quindi, di mediazione da salvaguardare ad ogni costo. Ora, io sono troppo giovane per sapere di questi patti, giovane, intendo, come *seniority* parlamentare, dato che l'altra gioventù se ne è andata da tempo, tuttavia sono troppo educato alle cose europee per non rispettare l'*acquis* parlamentare che trovo nel già concordato prima della mia elezione suppletiva. Ma con tutto il rispetto per chi me lo ha spiegato, non vedo i contraenti di questo patto. Chi, tra le grandi forze politiche nazionali, ha interesse ad accettare il rischio di un'Italia «a pelle di leopardo», per non dire «a pezze d'Arlecchino», contenuto potenzialmente in questo disegno di legge? Chi è disposto ad introdurre la pericolosissima contraddizione di una Costituzione rigida ma derogabile, sia pure per clausola in essa stessa contenuta?

Signor Presidente, questo è l'ottavo emendamento alla nostra Costituzione dal 1948 e, per assonanza con l'ottavo comandamento, forse dovremmo riflettere prima di commettere atti di impurità costituzionale. Dopo 50 anni stiamo per cambiare un organico insieme della nostra Costituzione e forse per compiere un tratto essenziale di passaggio tra regionalismo e federalismo, ma proprio per questo abbiamo una responsabilità più alta, per il passato e per il futuro. Per il passato, che ci chiede con la stessa forza evocativa della tradizione, le ragioni di questo non necessario cambiamento, per il futuro perché stiamo disegnando un avvenire istituzionale alle regioni d'Italia. Questo avvenire non può essere di incitamento alla disunione, ma di più profonda unione ai princìpi e tra questi, quelli fondamentali, c'è quello di stabilità, dal momento che il federalismo non è disunione ma unica forma moderna di unione nel pluralismo.

Ecco perché credo che non ci sia veramente contrario accordo che su questo punto possa tenere in questa materia, materia di profonda ragione costituzionale. Rimane, naturalmente ferma, la valutazione positiva sulle restanti parti di questo disegno di legge. *(Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano e dei senatori Mazzuca Poggiolini e Rotelli. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Andreolli. Ne ha facoltà.

ANDREOLLI. Signora Presidente, colleghi, onorevole rappresentante del Governo, voglio innanzitutto dare atto al relatore, senatore Fi-

sichella, dell'eccellente lavoro che ha svolto in Commissione e in quest'Aula per inquadrare nella giusta luce il problema che abbiamo davanti.

Il dotto e lucido intervento del collega così intriso di forte pessimismo e le considerazioni da lui espresse mi inducono invece a fare una riflessione che porta all'ottimismo. Sappiamo che questo è un tentativo di riprendere il processo bloccato della Bicamerale, dato anche dall'urgenza delle spinte che provengono dalle varie regioni, non più solo del Nord ma anche del Sud, affinché tale cammino venga ripreso. A mio avviso, la stella polare è il principio di sussidiarietà tanto invocato e così difficile da coniugare in un contesto abbastanza complesso e rigido quale è quello dell'organizzazione statuale e degli enti locali italiani.

Mi rendo conto che il provvedimento al nostro esame costituisce in fondo un intervento parziale rispetto al disegno più ampio che il Governo ha approvato all'inizio dello scorso mese di marzo, cioè il progetto federale, e che sarebbe auspicabile inquadrare in quella sede. Infatti, l'intervento sulle regioni, se non contestualizzato da un intervento sugli organi centrali dello Stato, tende a rimanere di una portata limitata e a creare una situazione scompensata.

Sappiamo anche che di fatto questa situazione è nata per ovviare alla cosiddetta legge antiribaltone, che si è arenata alla Camera dopo una prima approvazione da parte del Senato, e ha come secondo obiettivo quello di andare ad incidere immediatamente sulle elezioni che si terranno il prossimo anno.

Sono questi i due motivi contingenti per cui si è provveduto a procedere in questa direzione. Convengo nel merito ma auspico che questo provvedimento venga seguìto da un altro più ampio, perché solo allora avremo dinanzi un obiettivo ancor più grande: inquadrare quello al nostro esame in un sistema più ampio e più compiuto.

Limitiamoci quindi in questa sede ad esaminare i due punti salienti, ossia che la forma di governo e la legge elettorale non appartengono più al potere centrale, bensì alle regioni stesse.

Ritengo che questo sia un passaggio storico fondamentale ma necessario per rompere lo schematismo oggi esistente, ma soprattutto per creare le condizioni di una nuova classe politica dirigente anche all'interno delle regioni.

L'esperimento fatto con l'elezione diretta dei sindaci, che sostanzialmente ha dato frutti abbastanza positivi (almeno credo), va compensato e integrato con questo secondo processo. A mio avviso, non può aversi federalismo se il punto di riferimento delle amministrazioni comunali continua ad essere di fatto lo Stato centrale e non le regioni. Naturalmente questo è un processo parziale perché, per quanto concerne le amministrazioni comunali, fino a quando il punto di riferimento non saranno le regioni, anche per la parte finanziaria, questo processo rimarrà incompiuto. La stessa elezione diretta del Presidente della Giunta regionale fa da *pendant* all'elezione diretta del sindaco.

Allora, nel considerare questo un processo positivo vorrei limitarmi a parlare della norma transitoria oggetto di opposte valutazioni, perché qualcuno sostiene che affermare che rientra nell'autonomia delle singole

regioni decidere la forma di governo e la legge elettorale – compresa quindi l'elezione diretta o meno del Presidente – e poi imporglielo per la prima volta, senza illudersi che tutte le regioni adeguino la loro normativa lungo l'arco del prossimo quinquennio, può rappresentare apparentemente un *vulnus*. Ma, se si guarda con maggiore distacco, credo che questo *vulnus* non ci sia nella misura in cui oggi già c'è perché si impone alle regioni di non fare l'elezione diretta.

Ritengo allora che il processo riformatore rappresenti un fatto positivo in avanti se, con le disposizioni transitorie, induciamo le regioni a sperimentare per la prima volta questo processo. Spetterà poi alle forze politiche, alla classe politica, alla capacità di elaborare finalmente un ordinamento confacente alle singole esigenze delle diverse regioni trovare la strada migliore per definire le varie forme di autogoverno.

Né mi scandalizza che la situazione, di fatto, produrrà effetti diversificati tra Nord, Sud e Centro o anche all'interno dei sistemi perché ciò appartiene ad un principio organico di sussidiarietà. Continuiamo infatti ad affermare che l'Italia è molto differenziata al suo interno ma non vogliamo lasciare che le diversità vengano guidate dai processi locali ritenendo che debbano essere necessariamente pilotate a livello centrale.

Concludo, signor Presidente, auspicando che il Parlamento approvi al più presto questo provvedimento e che la Camera a sua volta faccia tesoro degli elementi modificativi che la 1ª Commissione ha ritenuto opportuno introdurre in modo da approvare rapidamente il testo per consentire che, a partire dall'anno prossimo, si possa dare finalmente attuazione alla norma transitoria. *(Applausi dal Gruppo Partito Popolare Italiano e dal senatore Figurelli. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rotelli. Ne ha facoltà.

* ROTELLI. Signor Presidente, il voto del Gruppo Forza Italia sarà favorevole al testo proposto dalla Commissione e a tutti gli articoli, beninteso, nell'ipotesi in cui il testo rimanga nella formulazione approvata. Con il voto favorevole del Gruppo annuncio anche il mio personale. Innanzitutto perché l'elezione diretta del Presidente della regione era stata da me proposta dal 1992-1993 in un disegno di legge costituzionale predisposto per il Consiglio regionale della Lombardia. In secondo luogo perché l'elezione diretta del Presidente della regione era stata da me riproposta in sede di Commissione bicamerale. Ma anche per una ragione ulteriore. In quest'Aula mi sono opposto personalmente sia alla maggioranza che all'opposizione, favorevoli alle norme antiribaltone, le quali, mi pare di capire, hanno ricevuto onorata sepoltura (se sia stata onorata non lo so, suppongo che lo sia stata). Quindi avevano torto sia la maggioranza che l'opposizione, che avevano sostenuto in quest'Aula la legge-ribaltone, di cui il provvedimento rappresenta il superamento.

Un ultimo motivo per essere anche personalmente favorevole è che, di fatto, in termini di storia politico-costituzionale, è un passo in avanti verso il regime presidenziale.

Il disegno di legge non ha nulla a che fare con l'autonomia regionale, non rappresenta un incremento dell'autonomia regionale e dell'autonomia statutaria regionale. Noi abbiamo ora un regime parlamentare imposto alle regioni con l'ultimo comma dell'articolo 122 e sostituiamo a questo regime un altro regime, sostituiamo ad un regime classico un regime bastardo, ma è sempre l'imposizione di un regime. Dico «bastardo» perché non è né un regime presidenziale, né un regime parlamentare. L'operazione consiste nella sostituzione di un regime classico ad un regime bastardo.

FISICHELLA, *relatore*. Semmai è il contrario.

ROTELLI. ... che non appartiene alla storia delle democrazie europee e occidentali (vedo che il collega Manzella mi ascolta con attenzione: Israele non è in Occidente e non è neanche una grande democrazia).

Si battono per l'autonomia statutaria delle regioni tutti coloro che, in realtà, sono dei centralisti. Gli amici e colleghi senatori Verdi non sono oggi presenti. Ma quella ambientalista è una cultura centralista. Anche in Bicamerale tutta l'energia di federalismo, di cui essi potevano disporre, era usata in funzione dell'autonomia statutaria e dell'autonomia della legge elettorale. Ma l'autonomia delle regioni non in questo consiste. L'autonomia statutaria può essere considerata forse un fattore di autonomia regionale. Sicuramente non è un requisito dell'autonomia regionale. Non è stata mai considerata un requisito dell'autonomia regionale. Naturalmente non è stata considerata neanche un requisito di ogni altro tipo di autonomia locale. Vorrei dire anzi che l'autonomia nella forma di governo non è requisito neanche per l'autonomia degli Stati che compongono gli Stati federali. Ciò che è l'autonomia politica, ciò che è l'autonomia degli enti locali e caso italiano delle Regioni, è la possibilità, la capacità di svolgere delle autonome, delle proprie politiche pubbliche. A tale scopo è necessario che ci sia l'autogoverno, è necessario che ci sia la proprietà delle funzioni, è necessario che ci sia l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa, è necessario che ci sia l'autonomia normativa, leggi o regolamenti, è necessario che ci sia anche l'autonomia amministrativa o autarchia, come un tempo si chiamava. Ma non è necessario che ci sia l'autonomia statutaria.

Devo aggiungere anche, per chiarezza, che questa vicenda non ha assolutamente nulla a che fare con il federalismo. Il problema dell'elezione diretta del presidente della Regione non ha a che fare con il federalismo. Non solo nel senso che non ha a che fare con quello che in Italia ci siamo abituati a chiamare demagogicamente «federalismo», ma non ha niente a che fare neppure con uno Stato federale, dove non è detto, infatti, che vi sia diversità di forma di governo.

Quindi, l'emendamento presentato dal senatore Manzella, che egli ha ora difeso con bravura tecnica e politica, è condivisibile interamente. Anzi, il senatore Manzella riconoscerà che io sono d'accordo con lui in quanto lui è d'accordo con me. È un emendamento giustificabile anche in via di principio. L'accettazione dell'emendamento Manzella, il quale

vuol dire che il regime ad elezione diretta del Presidente della Regione può essere imposto a tutte le Regioni, non è una svolta in senso centralista rispetto alla Costituzione attuale che impone il regime parlamentare. E non lo è nemmeno rispetto al disegno di legge ora proposto. C'è, non l'indicazione, ma l'imposizione netta dell'elezione diretta, ed è un elemento che va nel senso del regime presidenziale.

Però, detto questo, devo aggiungere che continuo a ritenere che la soluzione concreta migliore sia quella che avevo proposto nel 1992 e di nuovo nella Bicamerale del 1997. Essa consisteva nel porre i Consigli regionali di fronte ad una alternativa precisa: o un regime presidenziale classico con elezione contestuale, ma distinta, fra il Presidente e il Consiglio regionale o un regime parlamentare, sia pure con il meccanismo che implicava la dissolvenza – ricordo di questo aspetto – nel caso di fiducia negata al Presidente e quindi al Governo regionale. Naturalmente, il regime parlamentare proposto con tale variante è ben diverso dall'inciso «salvo che» contenuto nel testo al nostro esame.

A questo punto devo fare una precisazione, in anticipo, perché credo che vi sia un intervento dopo il mio. Faccio la previsione che su questo tema si giocherà, come si è giocato in Commissione. Faccio questa precisazione sebbene qualcosa sia stato già detto dal senatore Manzella. Non si può giocare con l'autonomia regionale invocando le ragioni dell'autonomia tutte le volte che non si vuole imporre o che politicamente non si ritiene opportuno imporre qualcosa ai Consigli regionali. E ciò per una ragione di principio: l'autonomia degli enti, Comuni, Province e Regioni – quindi anche le Regioni – è l'esposizione dell'autonomia delle comunità o delle collettività, se così vogliamo chiamarle. Non è l'autonomia degli enti in quanto tali, ma in quanto proiezione dell'autonomia delle collettività. Non si può consentire che i consigli regionali – il che, in concreto, significa le loro maggioranze *pro tempore* – facciano tutto quello che vogliono, tutto quello che è funzionale alla loro permanenza al potere nel momento in cui sono essi stessi maggioranza. Ad esempio, il *referendum*. L'ostilità dei consigli regionali o comunali nei confronti dell'istituto referendario non è inferiore a quella esistente in Parlamento nei confronti della democrazia diretta e dell'istituto referendario. Va imposto ai consigli regionali che nello statuto sia previsto il *referendum*, non soltanto in senso abrogativo ma anche in senso costitutivo. Non si può respingerlo con l'affermazione che sarà pensiero dei consigli regionali provvedervi ché questi ultimi non penseranno affatto a introdurre un istituto che percepiscono come contrario a loro stessi.

Ancora l'argomento dell'autonomia regionale non si può usare per obiettare, ad esempio, contro l'emendamento presentato dal senatore Manzella. L'autonomia regionale non viene lesa più di quanto non lo sia oggi e non si può lasciare alla fantasia dei consigli regionali inventare le forme di governo e le leggi elettorali regionali più stravaganti in funzione di se stessi, del momento in cui *pro tempore* sono al potere.

Se il testo rimarrà com'è, quale forma di governo verrà introdotta? Sicuramente non si tratta del regime presidenziale, né di quello parlamentare, neanche nella forma del cancellierato tedesco, che non implica la contemporanea dissolvenza del Governo e del Parlamento. Non è un

regime presidenziale perché l'essenza di questo non è rappresentata dall'elezione del governo, ma dal fatto che il Governo non può essere mandato a casa dal Parlamento. Nella storia delle democrazie occidentali l'essenza è proprio questa. Il Governo non è presidenziale perché rappresentato da un presidente anziché da un organo collegiale o perché non ci sia un primo ministro; è presidenziale perché deriva dalla stessa monarchia costituzionale, organo monocratico. Il dato è che i governi dei regimi parlamentari sono mandati a casa dai Parlamenti, mentre, per quanto riguarda i regimi presidenziali, e lo dico anche al collega Manzella, la loro essenza non riguarda l'elezione diretta. Se vogliamo fare i sofisti, anche se non troppo, negli Stati Uniti l'elezione non è diretta, ma indiretta. Solo nella Repubblica francese c'è l'elezione diretta.

Qualcuno ha parlato di governo di legislatura. Personalmente, non so se sia stato classificato tra le forme di governo. Se esistesse, il governo di legislatura sarebbe quello in cui il governo dura tanto quanto la legislatura. In questo caso, non è essenziale alla definizione di governo di legislatura il fatto che il capo del governo o il governo nel suo complesso siano stati eletti direttamente. Infatti si può benissimo introdurre il principio per cui il Governo riceve la fiducia all'inizio della legislatura e, nel caso in cui esso venga sfiduciato, segua anche la caduta della legislatura.

Ma, a parte questo problema formale, vi è un problema sostanziale: a noi il governo di legislatura non interessa. Se abbiamo governi che cambiano ogni sei mesi, abbiamo governi di legislatura. Ma non ce ne facciamo nulla, se hanno una durata di questo genere. A noi interessano politiche pubbliche capaci di risolvere i problemi e queste hanno bisogno di una stabilità, che non può certo attuarsi nella durata di sei mesi. Quindi, quand'anche governi di legislatura fossero concepibili come forme di governo non perseguirebbero l'obiettivo.

Su questo punto dobbiamo stare molto attenti. In Parlamento vi è ora il senatore Manzella, che prima non c'era. Ora noi andiamo a votare per il Presidente della Repubblica, felici e contenti; contenti di partecipare all'elezione. Io sono particolarmente felice. Non mi sarei mai aspettato di poter votare, un giorno con successo, per un candidato che è stato addirittura azionista, l'unico partito in vita mia al quale avrei aderito se fosse stato presente quando potevo cominciare ad aderire a dei partiti. Votiamo felicemente. Viene fatto anche un discorso che è interamente condivisibile su tutti i punti, perché definisce le regioni come autonomie politiche e non nell'ambito del federalismo, e parla di federalismo per partire dalla sussidiarietà dei comuni. Ma poi, il giorno dopo, il senatore Manzella ci spiega che abbiamo fatto una convenzione.

Il Parlamento deve stare molto attento perché noi qui approviamo una legge costituzionale e il giorno dopo il senatore Manzella ci spiega che abbiamo fatto una cosa completamente diversa. Bisogna stare attenti, ripeto. Vorrei, infatti, che fosse chiaro ai colleghi che il testo così com'è, anche a regime, non garantisce l'anti-ribaltone, diciamolo per la precisione. Se non si accetta la formula proposta dal senatore Manzella, che obbliga le Regioni al regime presidenziale, l'anti-ribaltone è sempre possibile. Volete sapere come si fa? Ve lo dico io; lo consiglierò alle re-

gioni (che non me lo chiederanno più). È semplice. Basta dire: sapete com'è l'attuale regime?

Presidenza del vice presidente ROGNONI

(*Segue* ROTELLI). Noi lo vogliamo tale e quale. Non facciamo l'elezione diretta, facciamo una designazione, come adesso tale e quale. L'attuale regime non prevede un'elezione, ma una designazione. *Ergo* lo approviamo così com'è e poi possiamo fare tutti i ribaltoni che vogliamo.

La nuova normativa a regime, non garantisce affatto l'anti-ribaltone. Per cui l'operazione è fallita.

Il fallimento – mi avvio alla conclusione, signor Presidente, prima che mi tolga la parola – è anche perché è stata presentata una proposta emendativa specifica. Mi riferisco all'emendamento 5.6. Non so se i colleghi hanno già avuto l'opportunità di leggere gli emendamenti, presentati ma l'emendamento 5.6, di cui è primo firmatario il Capogruppo dei DS, senatore Salvi, è significativo. Non lo dico perché – di questo mi accusano i Verdi – considero quello che dice il senatore Salvi come un oracolo. Ma perché egli ha la sua autorevolezza. Oltre al senatore Salvi, hanno firmato molti altri componenti del suo Gruppo. L'emendamento dice che il sistema provvisorio è quello che è, salvo il doppio turno. Quindi, in sostanza, si rinnova l'idea antica. Che cosa sono le regioni? Sono dei grandi comuni. Così si vota per i comuni e così si voterà anche per le regioni.

Sul piano politico l'eventuale insistenza su questo emendamento significherebbe solo il fallimento dell'operazione, il suo *de profundis*. Le riforme costituzionali ricominciano male, cioè con il tentativo della maggioranza (sempre che a questo fine si tratti ancora di maggioranza; non si è capito bene se sia la maggioranza o soltanto il Gruppo diessino) di imporre una modifica di legge elettorale con la norma transitoria.

Sarebbe il fallimento dell'intera operazione se ciò venisse imposto, e, soprattutto, si darebbe luogo – è una considerazione relativa agli articoli 121 e seguenti della Costituzione e non alla norma transitoria – ad un sistema carico di ambiguità.

Che cosa invece si sarebbe dovuto fare, signor Presidente? Sul piano tecnico bastava fare una cosa semplicissima, cioè dire che l'ultimo comma dell'articolo 5 era soppresso. Punto e basta. Successivamente, con la legge ordinaria attualmente esistente, si sarebbe affermato che il Presidente designato diventa un Presidente eletto. Con due semplici atti avremmo risolto il problema delle elezioni regionali del 2000 e, in un secondo momento, in sede di revisione complessiva della nostra Carta costituzionale, avremmo rivisto anche gli articoli 121, 122, 123 e 124

della stessa. Sul piano delle norme a regime, la cosa più classica, semplice e lineare sarebbe stato dire: i Consigli regionali scelgano fra le due forme di governo; fra l'altro, solo sociologicamente e solo formalmente si tratta di una scelta dei Consigli regionali; infatti, di fronte alla scelta tra un regime parlamentare vecchio ed uno presidenziale nuovo, quale Consiglio regionale avranno il coraggio di scegliere il regime parlamentare e rifiutare il presidenziale.

Detto questo, confermo che, se il testo rimarrà invariato ed anche se verranno accolti alcuni emendamenti, come pure nell'ipotesi che venga approvato l'emendamento presentato dal senatore Manzella (nei confronti del quale, comunque, sono a favore, con tutto il Gruppo cui appartengo), lo voteremo così com'è perché non possiamo assumerci la responsabilità di far fallire un'elezione diretta del Presidente della Regione che sosteniamo non solo per quest'ultima, ma, naturalmente, anche per la Repubblica e che, personalmente, ho sostenuto dal 1992. *(Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Passigli. Ne ha facoltà.

PASSIGLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge che abbiamo dinanzi è estremamente importante, non tanto perché è frutto di un ampio accordo politico alla Camera dei deputati, quanto perché tende ad innovare profondamente a livello del governo regionale, quindi di un livello di governo al quale ci stiamo accingendo con più provvedimenti ad attribuire e a delegare sempre più ampie funzioni in sede di riforma costituzionale. È importante perché innova profondamente la forma di governo regionale e la innova in armonia con quanto a suo tempo deciso a livello municipale con l'elezione diretta del sindaco ed in armonia anche con le tendenze che si vanno sempre più manifestando circa le modalità di elezione dell'Esecutivo nazionale pur nelle varie possibilità (elezione diretta del Presidente della Repubblica e del Capo del Governo). Pur nelle varie alternative, è indubbio che la tendenza è verso un maggior coinvolgimento dell'elettorato ed una minore mediazione delle Assemblee legislative.

La possibile introduzione dell'elezione diretta del presidente della giunta regionale è quindi un'innovazione che si sposa ed è armonica con quanto già è avvenuto a livello locale e con quanto si sta preparando a livello nazionale. Questa constatazione dovrebbe rafforzare l'affermazione da taluni fatta in quest'Aula, peraltro già rafforzata attraverso la presentazione di emendamenti, che questa innovazione debba essere uniforme su tutto il territorio nazionale, così come sono uniformi le norme per l'elezione diretta del sindaco, proprio perché le forme di governo hanno un impatto profondo sul funzionamento del sistema politico e del sistema partitico in particolare.

Quindi, lasciare le modalità di elezione del presidente eletto a suffragio universale diretto, ma con quale legge elettorale? La legge elettorale per i consigli regionali lasciata alla discrezionalità degli statuti è operazione che non convince, nemmeno in linea teorica, perché il nostro

non è un federalismo originario. Altra è la nostra tradizione in materia. Ciò che stiamo cercando di introdurre o, perlomeno, quella che anima il dibattito politico non è certo una visione del federalismo originale, ma piuttosto creato dall'alto. Quello che stiamo incertamente portando avanti è un federalismo *octroyé*; non risponde ad una profonda evoluzione dei nostri ordinamenti né ad una reale domanda. Risponde a processi politici forse in parte già superati ed è una risposta tutta interna alla classe politica. Si tratta comunque, come processo, di un federalismo *octroyé*, non originario, e se si tratta di un federalismo calato dall'alto, non vedo perché non debba avere le caratteristiche di uniformità che sono quelle che meglio servirebbero il rinnovamento del sistema politico che stiamo perseguendo.

Avevamo, e sicuramente ancora abbiamo, bisogno sia di un forte decentramento amministrativo sia di rafforzare il sistema delle autonomie nel suo complesso. Rispondere con un federalismo creato è forse già errato, ma almeno che questo sia omogeneo e produca di conseguenza effetti omogenei sul sistema politico. Forme di governo diverse e leggi elettorali diverse creerebbero ulteriori disomogeneità e manterrebbero nel sistema dei partiti occasioni di frammentazione. Noi tutti stigmatizziamo che le elezioni europee fatte con una legge elettorale proporzionale creino o rafforzino la frammentazione già in atto. La stessa legge elettorale proporzionale la troviamo a livello regionale. Credo che aggiungere difformità tra regione e regione possa non solo mantenere la frammentazione nel sistema, ma aggravarla creando aggregazioni in certe aree del paese e frammentazioni in altre, ossia impedendo il mantenimento di quella forma partito nazionale che nella fase di trasformazione del nostro sistema politico ritengo sia ancora importante. Rafforzare la tendenza alla regionalizzazione dei partiti nel momento stesso in cui il passaggio al sistema maggioritario e all'uninominale rafforza di per sé spinte alla frammentazione all'interno di ogni singola formazione politica credo sia un grosso errore. Su questo non abbiamo riflettuto abbastanza, così come non ha riflettuto la Camera.

Credo inoltre che permettere agli statuti di fissare la forma di governo e la legge elettorale creerebbe in molte regioni, con il modificarsi delle maggioranze politiche, una perenne tensione sulle regole. Anche questo è un grosso errore: le regole si cambiano quando vanno cambiate, ma devono avere una loro permanenza nel tempo. Non possiamo lasciare ad ogni singola maggioranza politica che si instauri in una regione la possibilità di cambiarle. Certamente gli statuti potranno prevedere norme di garanzia, chiedere maggioranze qualificate, ma sicuramente quelle regole statutarie potranno essere più facilmente modificate rispetto all'ipotesi in cui, invece, fondamentali princìpi e fondamentali regole fossero dettate in Costituzione e quindi stabilite in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale.

E vengo ora ad un altro aspetto importante del disegno di legge al nostro esame. Tale provvedimento nasce da un patto politico sul divieto di ribaltone, cioè dall'esigenza di sancire in una qualche sede un limite legislativo al trasformismo. È evidente che è opportuno evitare il trasformismo, cioè un'eccessiva flessibilità, in sede legislativa, nel rapporto

tra il potere legislativo e quello esecutivo; ma è altrettanto opportuno evitare un'eccessiva rigidità. Chi di noi nutre, ad esempio, obiezioni ed è contrario ad un premierato inteso come elezione diretta, per un determinato periodo di tempo, del capo dell'Esecutivo argomenta tale opposizione con la necessità di non creare ingessature che in taluni casi farebbero dell'Esecutivo un Governo che rimane vivo per norma ma che, non godendo di una maggioranza politica tuttora viva, è in realtà uno *zombie*, un Esecutivo morto ma che cammina e rimane vivo. Inserire un divieto di ribaltone troppo rigido può avere analoghi effetti.

Pertanto, credo sia giusto mantenere una parte della dizione dell'articolato al nostro esame, laddove si dice che l'approvazione di una mozione di sfiducia comporta la caduta dell'Esecutivo (e fin qui siamo nell'ambito del più puro governo parlamentare), il successivo scioglimento dell'assemblea e il ricorso a nuove elezioni. Questo, ovviamente, non può essere esteso al caso di impedimento personale o di morte del presidente (e giustamente l'Assemblea del Senato si accinge a correggere questo punto del testo approvato dalla Camera dei deputati), ma credo che si debba lasciare la flessibilità delle dimissioni volontarie, che possono rispondere ad aggiustamenti nella maggioranza espressa al momento delle elezioni e che, con il mutare delle situazioni politiche, possono anche consentire limitati aggiustamenti intorno ad una maggioranza.

Dobbiamo decidere se vogliamo passare a forme di governo estremamente rigide, che configurano – né più né meno – forme di governo presidenziale, con tutti i *mutatis mutandis* del caso, ma che nella *ratio* operano come governi presidenziali, oppure se vogliamo salvare il nucleo del concetto di governo parlamentare, e cioè prevedere che possano essere permessi aggiustamenti nel funzionamento dell'Esecutivo laddove si trovino maggioranze stabili ed omogenee nelle assemblee. Credo che questo costituisca un altro punto su cui il testo che ci accingiamo ad esaminare e votare non risponda appieno alle nostre esigenze.

L'ultimo aspetto che vorrei affrontare concerne il doppio turno. Esso non è contemplato nel testo al nostro esame, ma è oggetto di un emendamento importante, così importante che il collega, professor Rotelli, può affermare che se quell'emendamento venisse accolto determinerebbe una rottura politica e l'arresto del cammino delle riforme. Non credo che la situazione stia in questi termini, e cioè che un'eventuale approvazione di tale emendamento potrebbe o dovrebbe avere effetti così drammatici.

ROTELLI. Vedrà alla Camera dei deputati!

PASSIGLI. Vedremo cosa accadrà alla Camera.

Ma il punto di fondo è il seguente: perché è stato presentato questo emendamento? Proprio chi vuole un divieto di ribaltone deve garantire che un Governo che è espressione di un voto, in quanto è stato eletto direttamente non da un'Assemblea ma dai cittadini, debba essere espressione di una maggioranza dei cittadini, e voi sapete bene che solo con un doppio turno possiamo garantire che il presidente sia eletto dal 50,1

per cento dei votanti. Potremmo altrimenti avere – ed è quanto è avvenuto più volte, basta vedere i risultati delle passate elezioni regionali – governi regionali di minoranza che, attraverso premi di maggioranza e formule di irrigidimento, rimarrebbero come governi di legislatura. Chi vuole il divieto di ribaltone deve volere che quegli esecutivi siano espressione di una maggioranza dei cittadini, se eletti direttamente.

Il doppio turno quindi è essenziale non solo perché è l'unica fonte di legittimazione, garantendo il 50,1 per cento, di un esecutivo eletto direttamente (l'unica fonte di legittimazione forte, al di là della legittimità formale e delle sue modalità di esecuzione), ma anche perché – e torno al discorso della frammentazione – è l'unico strumento rapido, se non ci affidiamo ai processi storici di lungo periodo, di intervento in tempi ragionevoli su una frammentazione partitica che ha raggiunto ormai la dimensione di una polverizzazione delle formazioni politiche.

Viviamo in un pulviscolo di formazioni politiche; è appena il caso di ricordare – tutti voi lo sapete – che nella Prima Repubblica, per lungo tempo, i due maggiori partiti superavano il 70 per cento dei voti, mentre oggi superano appena il 40 per cento dei voti. Il processo è stato degenerativo e, al di là delle convenienze immediate, dell'uno o dell'altro, credo sia convenienza generale del sistema porre in atto e adottare tutti gli strumenti che contrastano tale processo degenerativo. Non penso dunque, collega Rotelli, che se passasse quell'emendamento assisteremmo al fallimento delle riforme; ritengo invece che avremmo dato base solida alla norma che prevede, se non un divieto stretto di ribaltone, per lo meno uno scoraggiamento di tale fenomeno, e dall'altro avremmo contribuito fortemente alla razionalizzazione del sistema partitico. *(Applausi dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Villone. Ne ha facoltà.

VILLONE. Signor Presidente, è oggi al nostro esame una proposta alla quale attribuiamo un rilievo particolare, un'importanza che non può essere sottovalutata perché si iscrive nella strategia delle riforme per piccoli passi, delle riforme possibili eppure importanti, riprendendo in larga misura un consenso e un indirizzo che si era già consolidato nella Commissione bicamerale. Tra l'altro, si dà anche una risposta corretta a un problema che quest'Aula ha già affrontato con un vivace dibattito: la tematica del cosiddetto ribaltone, posta in precedenza attraverso disegni di legge ordinari che non potevano evidentemente raggiungere il risultato che alcuni di noi ad essi volevano assegnare.

La Commissione affari costituzionali ha svolto un ampio dibattito su questo disegno di legge. Credo che abbia apportato anche significativi miglioramenti tecnici al testo approvato dalla Camera e do atto al collega Fisichella di aver assolto con grande efficacia la sua funzione di relatore in Commissione.

Il provvedimento, come si è detto, tocca vari articoli della Costituzione: il 121, il 122, il 123, il 126 e, in più, reca una norma transitoria, come è stato ricordato, per le elezioni del 2000. È una proposta com-

plessa, in cui abbiamo alcuni segmenti significativi; anzitutto, quello del procedimento di formazione dello statuto, che non è più affidato alla conclusiva approvazione con legge della Repubblica, ma alla scelta della regione con l'espressione della volontà popolare tramite *referendum*, e successivamente al controllo di legittimità della Corte costituzionale, prevedendosi che lo statuto debba appunto attenersi al principio di armonia con la Costituzione. Questo è un concetto sul quale tornerò più tardi. C'è poi la definizione dell'autonomia regionale per quanto riguarda la legge elettorale, che si affida alla legge regionale nei limiti dei princìpi stabiliti con legge dello Stato. C'è infine la definizione dell'autonomia regionale per quanto riguarda la forma di governo, che viene rimessa all'autonomia statutaria; qui devo dire che la Commissione ha ancora limato in senso favorevole all'autonomia medesima il testo della Camera.

Voglio anzitutto svolgere qualche considerazione sul dibattito che si è tenuto in quest'Aula. Ho trovato un po' paradossale l'affermazione del collega Rotelli che non c'è aumento di autonomia. Mi pare di aver capito che secondo il collega Rotelli stiamo zero a zero per quanto riguarda l'autonomia statutaria. Dovrà spiegarsi poi con il collega Manzella, il quale pensa invece che stiamo andando verso una pericolosa sovversione dell'ordinamento. Vorrei però segnalare al collega Rotelli che qui non è che stiamo sostituendo alla pari, come lui sembra dire, un regime ad un altro e che quindi non c'è un incremento di autonomia statutaria. Non è così. Noi non dobbiamo guardare a quello che si definisce nella norma transitoria: dobbiamo guardare non tanto al regime che si istituisce, che si introduce, ma alla possibilità di cambiarlo, quel regime. Basta porsi la banale domanda se oggi la regione può adottare da sola lo statuto, e la risposta è che non lo può fare; basta chiedersi se la regione può oggi definire nel suo statuto l'autonomia e la forma di governo, e la risposta è che non lo potrebbe comunque fare. Quindi, come si fa a dire, di fronte a questo testo, che non c'è un incremento di autonomia statutaria? Mi pare che sia un elegante artificio verbale, che non ci aiuta però a comprendere quello che stiamo effettivamente facendo in quest'Aula.

Quanto all'autonomia statutaria, qui abbiamo – come si è più volte ricordato – questo equilibrio fra due punti: la scelta, in via transitoria, per le elezioni del 2000, dell'elezione diretta del presidente e il rinvio all'autonomia statutaria invece come norma a regime. Questo è stato il punto di caduta, un punto di mediazione, anche di una qualche complessità, tra forze più o meno favorevoli all'elezione diretta del presidente della regione; quindi, è stato un compromesso che personalmente ritengo onorevole, accettabile e tecnicamente percorribile.

Non mi pare che ci siano gli ostacoli che alcuni colleghi hanno voluto vedere sull'autonomia statutaria circa la forma di governo. Questo è un punto fortemente dibattuto, per la verità, già in Bicamerale: ci fu in proposito un confronto strettamente politico, che si chiuse con un margine, se vogliamo, abbastanza ristretto a favore dell'autonomia statutaria. Devo dire che nessuno però aveva inteso porre in quella sede un problema di costituzionalità – come ho sentito fare qui – dell'autonomia statu-

taria così come si definisce. Noto che siamo tutti bravi a pagare omaggi verbali all'autonomia, salvo però quando si tratta di attuarla, di scriverla concretamente, nel qual caso la trattiamo come una sorta di vaso di Pandora. Alla fine viene fuori un concetto di fondo: dall'autonomia viene il male.

Credo, colleghi, che su questo occorra essere laici. È chiaro che l'autonomia può significare anche sbagliare, sbagliare nei limiti giuridici posti. E qui sono posti dei limiti giuridici. Quel richiamo all'armonia della Costituzione non è irrilevante e ci pone sul terreno, tra l'altro, di un lessico costituzionale già noto perché si tratta di termini utilizzati. Abbiamo quindi un precedente, una riflessione già svolta. Autonomia è anche libertà di sbagliare nei limiti giuridici posti e con la vigilanza del giudice di costituzionalità, così come si definisce qui, con uno schema che mi sembra tecnicamente del tutto corretto. Poi, chi sbaglia entro questi limiti, chi sbaglia per così dire legittimamente, pagherà un prezzo politico. In questo senso, la capacità di fare in autonomia delle scelte efficaci, buone è un parametro di efficienza politico-istituzionale. È questo il terreno sul quale si misura poi l'autonomia, posto che se ne garantisca il rispetto dei limiti giuridici attraverso la vigilanza di un giudice di costituzionalità.

Non voglio dire che, discutendo di federalismo, sarebbe perfino una stranezza pensare che uno Stato federale, per esempio, prescriva la forma di governo agli Stati membri. Sarebbe del tutto ovvio; mi si risponderebbe che questo non è uno Stato federale, e quindi è un terreno sul quale è meglio non mettersi. Noto piuttosto che, a proposito di regionalismo e di federalismo, noi non siamo di fronte ad un'alternativa tra il bianco e il nero, ma su una scala di grigi progressivi. Su questa scala, a un certo punto, si può legittimamente iscrivere anche un'autonomia statutaria sulla forma di governo, in armonia con la Costituzione – lo ripeto ancora – e con il controllo della Corte costituzionale.

Quindi non condivido l'appassionata difesa da parte del collega Manzella di un principio di uniformità. Non ritengo che ci sia questa paventata incostituzionalità. Mi sembra singolare che si veda nell'autonomia statutaria delle regioni un principio di pericolosa sovversione, perché è questo che sostiene il collega Manzella. Vedo che egli non mi sta ascoltando, ma non è un problema: quanto sto affermando rimane agli atti per la storia, come sempre. Mi rendo conto che parlare di federalismo possa essere un'imprecisione tecnica, ma per il collega Manzella probabilmente è una volgare bestemmia. Quindi sarà bene che d'ora in poi controlliamo i nostri linguaggi.

Credo che non esista un ostacolo tecnico all'autonomia statutaria sulla forma di governo. C'è invece un forte argomento politico, come ho detto. Infatti su questo aspetto c'è stata una mediazione, anche sofferta, che ritengo vada difesa.

Occorre ricordare ancora che il modello dell'elezione diretta è inserito nella norma transitoria ed è bilanciato dalla possibilità che venga poi modificato da scelte successive che – si badi, ed anche questo è un punto importante – sono poi da sanzionare con il

voto popolare, perché la modifica statutaria si fa successivamente con la verifica referendaria.

Quindi non valgono i timori che il ceto politico regionale possa, a fini impropri, utilizzare l'autonomia statutaria per consolidarsi o quant'altro; quanto meno, non valgono nel senso che di fronte a questo c'è il bilanciamento che si ottiene con la verifica del voto popolare, tramite il *referendum*. C'è un limite alle porte che si possono chiudere. È chiaro che il sistema può comunque avere un punto di fuga e può determinare un esito negativo, una scelta sbagliata, ma non si può pensare che in Costituzione si costruisca un meccanismo talmente chiuso da escludere ogni e qualsivoglia pericolo di scelte sbagliate per il futuro. Come diceva il collega Andreolli, credo che si debba sperare che l'autonomia rappresenti la chiave per la crescita di una classe dirigente regionale all'altezza dei compiti.

Ritengo pertanto che sia da leggere esattamente al contrario l'impianto della normativa che stiamo considerando. Capisco quanto ha sottolineato il collega Passigli, che si tratta di un federalismo calato dall'alto, ma proprio per questo dobbiamo creare le condizioni per una sua crescita dal basso. Comprendo anche che ciò inciderà sui sistemi dei partiti e quindi capisco il timore espresso dal collega Passigli. Non dobbiamo però pensare che da questo discenda disomogeneità, frammentazione, difformità. Mi permetto di affermare che la frammentazione del sistema dei partiti è altro, c'è oggi, è quella che vediamo oggi nella forma perversa di un sistema nazionale di partiti che non governa più la periferia, salvo che per una manciata di candidature. Questa è la realtà alla quale oggi assistiamo. È meglio far crescere la diversità per ricomporla in una nuova e articolata unità complessiva.

Questo è un disegno del quale non solo non c'è stata inconsapevolezza ma del quale, almeno in alcuni di noi, da quando si discute di questi temi, c'è completa consapevolezza, nel senso che si ritiene che rappresenti uno degli obiettivi del grande investimento che il nostro paese sta facendo sulle autonomie. Il rilievo del sistema politico in questo contesto non è affatto sfuggito, soltanto che si è ritenuto che si tratta di un obiettivo utile, che sia una strada necessaria perché alla modernizzazione del paese non si arriva se non anche attraverso una ridefinizione del sistema politico e partitico. Questa via è una chiave fondamentale anche per quella ridefinizione.

Il disegno di legge in esame merita il nostro appoggio. Alcuni problemi sono stati risolti in Commissione, altri verranno affrontati attraverso gli emendamenti che discuteremo, ma, in ogni caso, il passo che stiamo facendo è di grande rilievo e merita il consenso della nostra Assemblea. *(Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

FISICHELLA, *relatore*. Signor Presidente, onorevole Ministro, cari colleghi, desidero ringraziare anzitutto i colleghi che hanno voluto espri-

mere in questa sede apprezzamento per il mio lavoro di relatore, apprezzamento che ritengo si debba estendere all'intera Commissione affari costituzionali e al suo Presidente, perché gli elementi che sono emersi e che ho illustrato ieri con la mia relazione rappresentano il frutto del lavoro comune che abbiamo svolto in sede di Commissione, con il contributo sereno di tutti i colleghi, nel consenso e nel dissenso. Anche oggi, quando taluni elementi di critica sono emersi, tutto ciò è avvenuto con grande spirito costruttivo e questo è per me motivo di grande compiacimento e di grande soddisfazione.

Il senso di questo disegno di legge costituzionale, che viene dopo una fase nella quale avevamo tentato un lavoro di revisione della seconda parte della Costituzione attraverso la Commissione bicamerale, che non è andato a buon fine, è quello di recuperare un impegno di tipo riformatore, con il contributo di larga parte delle forze parlamentari, dei Gruppi parlamentari, da un punto che molti colleghi hanno giudicato cruciale, quello dell'autonomia statutaria delle regioni e insieme però quello della delineazione, non strettamente di dottrina ma concreta, di una modalità di governo – a questo punto, per evitare che ci si impantani in distinzioni di tipo modellistico, non userò neppure l'espressione «forma di governo» – che sia nelle condizioni di conferire maggiore stabilità agli assetti decisionali delle regioni.

Io credo che il recupero del lavoro di riforma si muova nella logica delle approssimazioni successive, così come credo che in questa stessa logica si muova il testo ora al nostro esame. È evidente che ciascuno di noi, se avesse dovuto procedere sulla base delle proprie ispirazioni culturali, sulla base delle proprie esperienze di dottrina, probabilmente avrebbe indulto a tipi diversi di scelte, ma è anche probabile che tutto ciò non ci avrebbe portato molto lontano nel recupero del cammino che intendiamo sviluppare.

E vengo al senso di questo testo. Quanto al merito, ho già detto ieri, nel corso della relazione, quali sono le modifiche intervenute con riferimento sia alla Costituzione attualmente vigente sia al testo che ci è pervenuto dalla Camera, e quindi non le ripeterò ora. Il senso è quello di un punto di equilibrio che a me pare accettabile, sereno e costruttivo.

Alcune delle critiche che sono state mosse dai colleghi si elidono a vicenda: taluni hanno parlato di un sistema che non è federalista, altri di un sistema che non è presidenziale; taluni hanno paventato eccessi autonomistici, altri hanno paventato eccessi di centralizzazione potestativa dei presidenti delle giunte regionali eletti a suffragio universale; taluni hanno detto che l'elezione a suffragio universale è semplicemente un'indicazione che può essere derogata *ad libitum*, o quasi, da parte delle singole regioni, taluni hanno visto invece nell'elezione a suffragio universale una sorta di riduzione dello spazio di autonomia delle regioni, per i modi in cui la norma è posta nel disegno di legge costituzionale.

A mio avviso, se si è messo a punto un modello tendenziale (come lo ha definito il collega Manzella), non si tratta di una definizione negativa, perché effettivamente è derogabile da parte delle regioni, nella loro

autonomia, l'indicazione data nel testo della forma di governo con elezione a suffragio universale del presidente della giunta regionale. Il senatore Manzella ritiene che questa mera tendenzialità, essendo derogabile, sia di fatto derogata da tutte le regioni e quindi configuri un vestito di Arlecchino. Anch'io non ho escluso, in sede di relazione in Commissione, questo rischio, ma ho anche messo in evidenza che tutta una serie di elementi, testuali come anche di fatto (quella che il collega Manzella ha definito la sapiente disseminazione di indizi quasi vincolanti), a me pareva non essere priva di una propria forza.

Se mi mettessi nella logica del modello astratto, potrei convenire con talune delle valutazioni anche pessimistiche che da più parti sono state formulate su singoli aspetti della norma; io però mi metto nella logica – che è quella propria della scienza contemporanea – del tasso di probabilità. Ora, in termini di tasso di probabilità, le regolarità assolute sono rarissime. La regolarità assoluta in natura, sia nella natura «naturale» sia in quella «storica», è rarissima. La regolarità probabile è già un livello di regolarità che mi soddisfa. Ebbene, in termini di probabilità non giudico probabile – anche se non escludo che possa accadere – che una volta affermato il principio dell'elezione a suffragio universale del presidente della giunta regionale vi siano dei consigli regionali che approvino statuti i quali sottraggano ai cittadini il titolo ad eleggere a suffragio universale il presidente della giunta.

Credo che la linea tendenziale oggi sia non in questo senso; pertanto, sotto tale profilo, una volta affermato questo principio, un consiglio regionale che abbia la forza, di fronte all'opinione pubblica della regione, di negare ai cittadini la possibilità di votare a suffragio universale il presidente della giunta ritengo rappresenti un'ipotesi che si iscrive in una logica di probabilità modesta. Ecco perché l'affermazione dell'autonomia regionale sotto questo profilo – così come sotto altri – non mi sembra faccia venire meno in fatto – anche se formalmente in diritto l'ipotesi non è da escludere – la linea tendenziale sulla quale abbiamo raggiunto l'accordo, quella cioè dell'elezione del presidente della giunta a suffragio universale.

Mi soffermerò ora essenzialmente sulle osservazioni del senatore Rotelli, più che sulle valutazioni di convergenza, per le quali non mi rimane che ringraziare i colleghi perché sostanzialmente esse corroborano ulteriormente il lavoro compiuto in Commissione. Tali osservazioni si iscrivono nel quadro di un modello diverso rispetto a quello che è emerso in sede di lavoro svolto prima dalla Camera e poi dalla Commissione. È legittimo tutto questo, però intraprenderemmo una strada che non è quella sulla quale si è realizzata l'opzione di fondo da parte di una larga maggioranza delle forze politiche. Il collega Rotelli dice che questa faccenda non ha nulla a che fare con il federalismo; che il disegno di legge non prefigura un regime presidenziale né parlamentare, neppure nella forma del cancellierato, che non esiste un governo di legislatura e che non si sa cosa sia la nozione di governo di legislatura. Va bene, assumiamo per buone tutte queste negazioni di tipo teorico, non diamo una qualificazione modellistica a quanto è emerso nel nostro lavoro, e neppure ci innamoriamo dei modelli astratti, perché larga parte del di-

battito nella storia delle istituzioni politiche di questi due secoli è centrata sulla diversa modalità genetica delle Costituzioni. Queste nascono a tavolino come dei modelli astratti, vale a dire come delle operazioni compiute una volta per tutte, o sono il prodotto di stratificazioni, di approssimazioni successive e anche di equilibri tra punti dell'assetto costituzionale che, pur apparentemente contraddittori, in realtà poi riescono a determinare nel corso del tempo forme di convivenza comunque favorevoli in termini di costi e di benefici? Sono almeno due concezioni diverse nella storia delle istituzioni politiche che percorrono questi nostri due secoli.

Tra le altre cose, la definizione che il senatore Rotelli ha dato di questo testo, o dell'assetto che ne deriva, quella di un «regime bastardo», mi fa venire in mente Claude-Henri de Saint-Simon che, all'inizio dell'Ottocento, definì l'intero regime costituzionale come bastardo. Questo tipo di definizione ha quindi almeno un precedente nella storia ed il collega Rotelli l'ha applicato a questo modello. Saint-Simon, uno dei grandi ispiratori di Marx, l'applicò all'intero modello costituzionale. Oramai, non ci sono più marxisti, quindi...

SALVI. Tornano le idee originarie di Rotelli.

FISICHELLA, *relatore*. Non conosco a sufficienza la biografia politica del collega Rotelli per sapere se nasca in quel contesto. Comunque, continuo a rileggere Marx, autore suggestivo. Voglio ricordare a coloro che marxisti non sono più che è utile ogni tanto rileggere le sue opere. Io lo faccio non avendo nulla da rimproverare alla mia storia pregressa. Abbiamo quindi appreso dal collega Rotelli che questo modello si può qualificare così come un forte pensatore del secolo scorso definiva l'intero regime costituzionale. Forse allora di per sé non si tratta di un grandissimo affronto.

Senatore Passigli, credo che la previsione delle dimissioni volontarie come fattore di scioglimento del consiglio regionale, quindi di fattore che porta a nuove elezioni, equiparate per ciò alla mozione di sfiducia, possa e debba restare: pur se non vogliamo assumere un modello specifico come criterio per la definizione del lavoro svolto, tuttavia, nella tendenzialità che è stata richiamata, mi pare che il criterio delle dimissioni debba rimanere al suo posto. Quindi, non accoglierei la sua indicazione.

Un'ultima osservazione vorrei fare, prima di concludere, riservandomi poi naturalmente di valutare i singoli emendamenti, per molti dei quali, lo dico fin da ora, chiederò ai colleghi il ritiro. Il senatore Passigli non vede così drammatico il tema del sistema elettorale e, quindi, del doppio turno. Osservo soltanto che probabilmente il collega Rotelli conosce abbastanza bene l'orientamento di Forza Italia. Di conseguenza, non sottovaluterei la sua osservazione, allorché diceva che sul piano politico l'insistenza su questo emendamento (e il discorso può essere esteso ad altri emendamenti) significa mettere a repentaglio questa riforma, non tanto per quello che potrebbe accadere in questa sede in termini numerici, quanto per quello che,

viceversa, potrebbe accadere in chiave più generale dal punto di vista politico.

Dunque, la mia conclusione è simile a quella del presidente Villone. Abbiamo recuperato una strategia delle riforme possibili; lungo questa linea ci siamo mossi e abbiamo cercato di trovare dei punti di convergenza. Li abbiamo trovati, li abbiamo confermati e speriamo che il lavoro dell'Assemblea procederà ancora in tale direzione. Grazie, cari colleghi. *(Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale, Forza Italia, Partito Popolare Italiano e Democratici di Sinistra-L'Ulivo. Molte congratulazioni).*

PRESIDENTE. Grazie a lei, senatore Fisichella.

A seguito degli accordi intervenuti tra i Gruppi parlamentari, il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo sarà inserito al primo punto dell'ordine del giorno della seduta di martedì prossimo, la quale avrà inizio con la replica del rappresentante del Governo.

Rinvio della discussione del Documento IV, n. 4 conseguente a proroga del termine per riferire

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame della domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari e di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni telefoniche nei confronti del senatore Giuseppe Firrarello nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti (*Doc.* IV, n. 4).

LUBRANO DI RICCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, la Presidenza del Senato ha deferito il 29 aprile 1999 alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere nonché di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni telefoniche nei confronti del senatore Giuseppe Firrarello (Doc. IV, n. 4).

Successivamente, però, dall'Autorità giudiziaria sono pervenuti atti integrativi della suddetta richiesta, l'ultimo dei quali è stato deferito alla stessa Giunta il 14 maggio 1999.

A causa della complessità del caso e della sospensione dei lavori del Senato nella settimana precedente la consultazione volta ad eleggere rappresentanti nazionali al Parlamento europeo, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari non ha potuto concludere la discussione di tale documento rispettando il termine dei 30 giorni ad essa assegnato, come è noto, dall'articolo 135, comma 7, del Regolamento del Senato, per riferire all'Assemblea.

Pertanto, ai sensi dello stesso articolo 135, comma 7, del Regolamento, chiedo la concessione di un nuovo termine di 30 giorni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto ai voti la richiesta di un nuovo termine di 30 giorni da assegnare alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari per riferire all'Aula sul Documento IV, n. 4.

È approvata.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3116) ***GIOVANELLI ed altri. – Legge quadro in materia di contabilità ambientale***

(3294) ***SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di contabilità ambientale nella Pubblica amministrazione***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 3116 e 3294.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalle Commissioni riunite.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 2 e dei relativi emendamenti.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 2.100.

Verifica del numero legale

NOVI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12,07, è ripresa alle ore 12,28).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3116 e 3294

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 2.100.

Verifica del numero legale

NOVI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Apprezzate le circostanze, tolgo la seduta e rinvio alla prossima seduta il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 3116 e 3294.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SERENA, *segretario, dà annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica, oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 12,30).*

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 17,30

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Legge quadro in materia di contabilità ambientale dello Stato, delle regioni e degli enti locali (3116-3294)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Legge quadro in materia di contabilità ambientale (n. 3116);

Norme in materia di contabilità ambientale nella Pubblica amministrazione (n. 3294).

ARTICOLO 2 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 2.

(Documenti di contabilità ambientale)

1. Al fine di cui all'articolo 1, a partire dall'anno finanziario 2004, lo Stato, le regioni, le province e i comuni capoluoghi di provincia e quelli con oltre 100.000 abitanti approvano, contestualmente ai documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, i documenti di contabilità ambientale intesi come documenti riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo e di seguito così denominati.

2. I comuni, non capoluogo di provincia, con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti effettuano, anche in forma associata, gli adempimenti di cui al comma 1, a partire dall'anno finanziario 2008.

3. Lo Stato, le regioni, le province ed i comuni adottano i documenti riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo sulla base dei conti ambientali di rispettiva competenza, di cui all'articolo 3, tenendo conto degli indirizzi dell'Unione europea e secondo le disposizioni della presente legge.

4. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 3 dell'articolo 3, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi che definiscono modalità, struttura e contenuti dei documenti

riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo avendo riguardo ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'organizzazione ed evidenziazione delle risultanze dei conti ambientali secondo ripartizioni e articolazioni utili per favorirne la lettura parallela e la confrontabilità coi documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio;

b) la selezione delle informazioni contenute nei conti ambientali distinta per ciascun livello istituzionale in relazione alle competenze dello stesso e alla struttura dei suoi documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio;

c) la gradualità necessaria nel grado di specificazione dei documenti riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo in relazione allo stato di avanzamento, nonchè alla definizione e all'attendibilità dei conti ambientali.

5. È istituita una Commissione per la contabilità ambientale con i compiti di consulenza, ricerca e supporto informativo al Governo. La Commissione è composta da nove esperti di cui tre indicati dal Ministro dell'ambiente, due indicati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quattro indicati rispettivamente dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA). La Commissione è nominata, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'ambiente; con il medesimo decreto sono determinati il compenso degli esperti e le spese di funzionamento della Commissione, nei limiti di 500 milioni di lire annue.

EMENDAMENTO

Sopprimere l'articolo.

2.100 VEGAS, RIZZI, MANFREDI, LASAGNA, NOVI, D'ALÌ

Allegato B

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 16 giugno 1999, è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa del senatore:

COSTA. – «Norme per il riconoscimento, l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti del disabile intellettivo e relazionale» (4107).

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

ERROI, FOLLIERI, PALUMBO E ZILIO. – «Provvedimenti in favore del settore turistico-alberghiero della Puglia» (4108).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

FISICHELLA. – DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – «Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione» (4092).

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

LA LOGGIA ed altri. – «Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati» (4051), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 6ª Commissione.

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

FOLLIERI ed altri. – «Interventi a favore di San Giovanni Rotondo e del Gargano» (4029), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 13ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

RIPAMONTI ed altri. – «Norme per la trasparenza e la salvaguardia delle condizioni socio-ambientali della produzione» (4016), previ pareri

della 1ª, della 2ª, della 3ª, della 5ª, della 6ª, della 11ª, della 12ª, della 13ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 14 giugno 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 giugno 1998, n. 205, e dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la richiesta di parere parlamentare sul decreto ministeriale concernente la ripartizione del capitolo 1204 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per la concessione di contributi statali in favore delle associazioni combattentistiche (n. 487).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) che dovrà esprimere il proprio parere entro il 7 luglio 1999. La 4ª Commissione permanente (Difesa) potrà formulare le osservazioni alla Commissione di merito in tempo utile affinché questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

Il senatore Pedrizzi ha aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00808, del senatore Lauro.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 3 al 16 giugno 1999)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 122

BATTAFARANO ed altri: sull'ILVA di Taranto (4-12889) (risp. BASSOLINO, *ministro del lavoro e della previdenza sociale)*

BEDIN: sui criteri di pianificazione delle frequenze radiotelevisive (4-12418) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni)*

BEVILACQUA: sull'ufficio postale del comune di Taureana di Borrello (Reggio Calabria) (4-13840) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni)*

BUCCIERO: sui ritardi nel ricevimento degli assegni di pensione a Torre a Mare (Bari) (4-13500) (risp. PENNACCHI, *sottosegretario di Stato per il tesoro)*

CAMPUS, MULAS: sui collegamenti marittimi fra la Sardegna e il continente (4-12571) (risp. TREU, *ministro dei trasporti e della navigazione)*

COSTA: sulla richiesta di cassa integrazione per la ditta De Salvo di Ugento (Lecce) (4-07781) (risp. BASSOLINO, *ministro del lavoro e della previdenza sociale)*

CURTO: sull'ILVA di Taranto (4-09710) (risp. BASSOLINO, *ministro del lavoro e della previdenza sociale)*

sui criteri di pianificazione delle frequenze radiotelevisive (4-12539) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni)*

DANIELI: sugli alloggi di proprietà delle Ferrovie dello Stato dati in locazione ai propri dipendenti (4-08432) (risp. TREU, *ministro dei trasporti e della navigazione)*

DOLAZZA: sulla Edilnord Gestioni spa (4-12071) (risp. BASSOLINO, *ministro del lavoro* e *della previdenza sociale)*

ELIA: sulla cosiddetta «guerra delle banane» (4-13954) (risp. CABRAS, *sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero)*

LAURICELLA: sui contributi per la stampa italiana all'estero (4-06648) (risp. MINNITI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio)*

LAVAGNINI: sulla crisi del quotidiano «Il Tempo» (4-09904) (risp. BASSOLINO, *ministro del lavoro e della previdenza sociale)*

LORETO, BATTAFARANO: sull'ILVA di Taranto (4-08540) (risp. BASSOLINO, *ministro del lavoro e della previdenza sociale)*

MANCA: sui criteri di pianificazione delle frequenze radiotelevisive (4-12750) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni)*

MICELE: sulle iniziative in favore degli invalidi civili a Potenza (4-11128) (risp. BASSOLINO, *ministro del lavoro e della previdenza sociale)*

PIERONI: sul piano di ristrutturazione della Finmare (4-11540) (risp. TREU, *ministro dei trasporti e della navigazione)*

PONTONE: sulla trasmissione della RAI «Pinocchio» (4-12697) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni)*

PREIONI: sull'ispezione compiuta presso un bar-ristorante sito a Crodo (Verbania) (4-12777) (risp. BASSOLINO, *ministro del lavoro e della previdenza sociale)*

RUSSO SPENA: sugli alloggi di proprietà delle Ferrovie dello Stato dati in locazione ai propri dipendenti (4-08086) (risp. TREU, *ministro dei trasporti e della navigazione)*

SELLA DI MONTELUCE: sulla situazione degli uffici di collocamento di Biella e Cossato (4-12295) (risp. BASSOLINO, *ministro del lavoro e della previdenza* sociale)

SPECCHIA: sulla richiesta di riconoscimento di malattia professionale da parte di molti lavoratori di Brindisi (4-13092) (risp. BASSOLINO, *ministro del lavoro e della previdenza sociale)*

WILDE: sui punti vendita dei giornali (4-10624) (risp. MINNITI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio)*

Interpellanze

NOVI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che al teste di giustizia Mario Nero, che ha permesso la cattura di un killer della «Sacra corona unita», sono stati revocati prima il programma di protezione e quindi persino le misure assistenziali;

che per il Ministero dell'interno il teste di giustizia Mario Nero non corre pericoli di vita;

che il Ministero dell'interno ha deciso che il signor Nero non corre alcune pericolo in contrasto con le informative della DDA di Bari a firma del pubblico ministero, dottor Giovanni Condiglio;

che lo stesso Ministero smentiva le sue valutazioni proponendo al signor Nero una scorta che assicurasse l'incolumità a lui e alla moglie che intendevano esercitare il loro diritto al voto;

che la gestione disincentivante che il Ministero sta facendo dei testimoni di giustizia risulta incomprensibile e quindi sospetta,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente di questi comportamenti anomali e contraddittori del suo Ministero.

(2-00851)

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

COZZOLINO, DEMASI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che la società TIM sta installando presso il Palazzo Orlando in Angri (Salerno), sito al corso Vittorio Emanuele, un impianto di trasmissione di telefonia mobile;

che l'impianto si troverà ad operare in una zona ad alta densità abitativa;

che gli abitanti della zona hanno già presentato un esposto alla procura della Repubblica presso il tribunale di Nocera Inferiore;

che, come comprovato da recenti studi, gli effetti nocivi, dovuti all'esposizione delle onde elettromagnetiche, in particolare le emissioni su frequenze a microonda su cui opera la telefonia mobile (900/1800 MHZ), provocano leucemia, tumori, disturbi della vista, disturbi al sistema nervoso, infertilità, eccetera;

che la situazione è ulteriormente aggravata dal fatto che l'impianto non si limiterà alla sola trasmissione del segnale, ma costituirà una centrale di smistamento dello stesso per cui le sue caratteristiche tecniche avranno una potenza di emissione superiore agli altri impianti attivati per il solo servizio locale,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se corrisponda al vero quanto su indicato e, in caso affermativo, se non si ritenga di intervenire al fine di fermare i lavori e trovare una collocazione più adeguata per l'impianto, in una zona non abitata.

(4-15551)

SELLA di MONTELUCE. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che, in base alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, le associazioni sportive fruiscono in determinati casi di agevolazioni fiscali quali la determinazione forfettaria del reddito imponibile per proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse a scopi istituzionali e per proventi realizzati per il tramite di raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalità;

che il decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, ha esteso i benefici di tale legge, in quanto compatibili, anche alle pro-loco;

che le pro-loco aventi proventi di attività commerciali possono quindi beneficiare di agevolazioni fino ad un importo massimo, per il 1998, di lire 130.594.000;

che l'articolo 25 della recente legge 13 maggio 1999, n. 133, ha riordinato le disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche ed ha elevato da lire 130.594.000 a lire 360.000.000 il limite annuo dei proventi per i quali è ammessa determinazione forfettaria del reddito;

che tale articolo modifica la legge n. 398 del 1991 e sembrerebbe applicabile solo alle associazioni sportive dilettantistiche e non alle pro-loco;

che l'Unione nazionale pro-loco d'Italia ha segnalato come risulti impossibile comprendere chiaramente se le nuove norme siano applicabili, come le precedenti, anche alle pro-loco;

che, secondo notizie di stampa («Sole 24 Ore», 8 maggio 1999, «Il Fisco si annuncia più leggero sui redditi dello sport dilettantistico»), il Ministero delle finanze si è impegnato ad emanare un decreto attuativo dlel'articolo 25 della legge n. 133 del 1999,

l'interrogante chiede di conoscere:

se corrisponda al vero quanto sopra descritto;

se nelle circolari o norme da emanare il Ministro delle finanze intenda chiarire se le pro-loco continuino a godere delle agevolazioni fiscali;

se il Ministro delle finanze ritenga invece di escludere le pro-loco dalle agevolazioni già previste dalla legge n. 398 del 1991.

(4-15552)

BORTOLOTTO. – *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il decreto ministeriale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 31 ottobre 1991 (*Gazzetta Ufficiale* dell'8 novembre 1991) ha riconosciuto la scuola di medicina di comunità all'interno dell'elenco ufficiale rispondente alla direttiva CEE 93/16;

che, in applicazione di tale decreto ministeriale, la scuola è stata considerata nella programmazione triennale delle borse di studio con decreto ministeriale del 28 dicembre 1991, (*Gazzetta Ufficiale* del 4 gennaio 1992), in cui è stata prevista la dotazione di quattro borse (poi non assegnate, per assenza di scuole attivate);

che il decreto ministeriale 31 ottobre 1991 è stato in seguito rettificato con decreto ministeriale 30 ottobre 1993, il quale ha modificato l'elenco delle scuole di specializzazione, non prevedendo più medicina di comunità;

che in seguito, tuttavia – come se non fosse intervenuto il decreto citato a «sopprimere» la scuola di medicina di comunità – con decreto ministeriale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 luglio 1996 (*Gazzetta Ufficiale* dell'11 luglio 1996) la scuola è stata inserita nell'ordinamento didattico universitario;

che, sulla base di quest'ultimo decreto, l'università di Padova ha quindi inserito questa scuola nell'elenco delle scuole di specializzazione dell'ateneo con una modifica dello statuto dell'università in DR del 23 settembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* del 9 ottobre 1997);

che la scuola è stata quindi attivata per la prima volta nell'anno accademico 1997-98 a Padova, unica sede, per ora, in Italia;

che la scuola forma specialisti per il sistema delle cure primarie ed in particolar modo per la dirigenza dei distretti socio-sanitari; è l'unica scuola dell'ordinamento in Italia che forma medici specialisti per il sistema delle cure territoriali;

che nella programmazione triennale 1997-2000 (decreto del Ministero della sanità 22 luglio 1998) però, la scuola di medicina di comunità non è prevista;

che, di conseguenza, nei decreti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 7 gennaio 1999, e successiva rettifica del 14 aprile 1999 con i quali sono state assegnate le borse per l'anno accademico 1998-99, non appare alcuna borsa per medicina di comunità,

l'interrogante chiede di sapere:

per quale motivo sia stata esclusa la borsa di studio per medicina di comunità, specie in considerazione del fatto che la specializzazione in medicina di comunità è disciplinata dalle direttive CEE ed è «utile e necessaria» alla riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale in base alla legge n. 419 del 30 novembre 1998;

se non si ritenga opportuno provvedere all'aggiornamento dell'attuale elenco delle specializzazioni.

(4-15553)

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti e della navigazione*. – Premesso:

che il 30 giugno 1999 scade il contratto tra Omniaexpress - Gruppo FS e punti vendita rappresentati da 87 aziende che distribuiscono merce a collettame su tutto il territorio italiano da quasi in secolo, utilizzando prevalentemente il treno e dando lavoro ad oltre mille famiglie;

che a tutt'oggi non è ancora stata prevista proroga o rinnovo,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire urgentemente affinchè le aziende interessate non subiscano gravissimi danni economici e soprattutto occupazionali e siano coinvolte fattivamente nel progetto di rilancio del traffico merci ferroviario.

(4-15554)

NAPOLI Roberto. – *Ai Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che risulta all'interrogante che in data 15 febbraio 1999, i medici di 1° livello del reparto ortopedico dell'Ospedale provinciale di Rieti, con lettera riservata al direttore generale dell'ASL rendevano noto che, in concomitanza della nuova nomina del primario, si assisteva al ritorno di tecniche chirurgiche superate, alla sfrenata ricerca di dimissioni precoci di pazienti non sufficientemente studiati, ad un assetto gestionale monocratico e privo di un apporto collegiale, alla ricerca di materiali chirurgici nuovi ma sovrapponibili per caratteritische tecniche e metodica a quelli già in uso nella divisione;

che risulta altresì all'interrogante che con successive note sono stati più volte richiesti ai firmatari della nota riservata elementi relativi a pazienti, elementi peraltro coperti dal segreto professionale e d'ufficio che sono stati successivamente trasmessi al direttore generale;

che, in data 17 maggio 1999, è stata convocata dallo stesso direttore generale una audizione, ai sensi dell'articolo 36 del contratto collettivo nazionale del lavoro dei medici, per i medici del reparto di ortopedia;

che in tale contesto con atti monocratici dello stesso direttore generale n. 756/7/8/9 del 3 giugno 1999 veniva disposta il recesso del rapporto per giusta causa con i sottoelencati medici: dottori Francesco Trabattoni, Carlo Celli, Raffaele Jacoboni e Mario Tupputi,

l'interrogante chiede di sapere se si ritenga di dover accertare:

se il direttore generale di una azienda ASL possegga la capacità tecnico-scientifica di giudizio per poter valutare le affermazioni di otto medici;

se tutte le modalità di indagine interna siano state attivate nel caso specifico, e se le risultanze siano state comunicate agli interessati;

le motivazioni per effetto delle quali, rispetto agli otto firmatari dell'esposto, solo quattro posizioni siano state oggetto di recesso sulla base di una «convinzione» personale.

Si chiede inoltre di sapere:

se la «convinzione» personale sia ritenuta causa sufficiente per un recesso che porti quattro famiglie in stato di necessità;

se si ritenga che per un medico la segnalazione all'Autorità di fatti e circostanze preoccupanti per la salute dei propri pazienti debba essere un motivo valido per temere il licenziamento.

(4-15555)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che da notizie apprese da «La Nazione» e «La Gazzetta» di lunedì 7 giugno tra il 4 e il 6 giugno scorso vi sono stati numerosi casi di salmonella verificatisi all'interno della Caserma Maricentro – Duca degli Abruzzi – La Spezia;

che oltre 100 marinai di leva risultano ricoverati all'ospedale della marina militare di La Spezia con la stessa diagnosi;

che al presentarsi dei primi casi non sono state osservate le più elementari norme igieniche che avrebbero quantomeno limitato il diffondersi del fenomeno;

che le già precarie forme di igiene all'interno della mensa non sono state in nessun modo migliorate,

si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda assumere per evitare il ripetersi di tali episodi e quali strumenti di controllo possano essere predisposti per garantire le condizioni igieniche.

(4-15556)

TAPPARO, LARIZZA, MIGONE, BESSO CORDERO, SARACCO, MANZI, FASSONE. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Considerato che, a seguito dell'interrogazione parlamentare 4-12761 presentata il 14 ottobre 1998, a firma dello scrivente senatore Tapparo e di altri sei senatori del Piemonte, nonché delle ulteriori azioni svolte da regione, enti locali e dai sindacati regionali di categoria FNLE, FLAEI, UILSP, in merito alla ventilata ipotesi di chiusura della sede Enel/SIN di Torino, l'Enel rispondeva in data 18 dicembre 1998 con lettera dell'amministratore delegato Franco Tatò all'onorevole Enzo Ghigo presidente della giunta regionale;

tenuto conto che in questa lettera l'Enel si impegnava a non chiudere il comparto idroelettrico della sede SIN di Torino, ma anzi ad affidare ad essa la responsabilità di tutta la progettazione idrica ed idroelettrica sia in Italia che all'estero, mentre per le altre attività presenti, ad esempio linee e stazioni, si prefigurava l'attribuzione delle responsabilità operative ad altra sede, senza prevedere alcun trasferimento fisico di persone né di attività;

visto:

che queste affermazioni, pur rappresentando indubbiamente un passo avanti rispetto alla iniziale ipotesi di chiusura, non appaiono del tutto soddisfacenti in primo luogo per la difesa e la valorizzazione del know-how e delle professionalità riconosciute presenti nella sede torinese, appaiono poco convincenti per il miglioramento della stessa efficienza ed economicità dell'azienda;

che per quanto riguarda le attività nel campo idrico, nell'ambito del prefigurato «polo idrico» nella suddetta lettera non appaiono molto definiti i ruoli tra ISMES di Bergamo e SIN di Torino, ma dalle successive evoluzioni di riorganizzazione interna risulta sempre più delineato un subordine all'ISMES della struttura SIN;

che si ipotizza un semplice passaggio ad ISMES di circa 100 dipendenti della SIN di Torino (rispetto alle attuali 220 unità, già notevolmente ridotte rispetto alle 500 presenti nel comparto negli anni '80) destinati ad operare in ambito ISMES, senza trasferimento fisico ma anche senza una precisa attribuzione di ruoli e responsabilità, in quanto la struttura del «polo idrico» prevede tutto il *management* a Bergamo, ove non esistono sufficienti esperienze nel campo;

considerato:

che appare fondato il timore dei dipendenti di Torino che si venga a creare una nuova struttura con in sé le premesse per un successivo

svuotamento, con trasferimento di attività nelle sedi di Milano e Bergamo; va notato che, nel frattempo, ai vertici del nuovo «polo» sono stati chiamati *manager* di elevato livello e competenza ma in gran parte con particolare esperienza nel campo idrico e idroelettrico, cosa che potrebbe portare ad esiti industriali non soddisfacenti;

che nelle altre realtà Enel la situazione si sta evolvendo verso il trasferimento della rete di distribuzione alla (o alle) società che si occuperà di distribuzione, il trasferimento degli impianti di produzione alla società che si occuperà di produzione, il trasferimento degli impianti di trasporto alla società che si occuperà del trasporto; tutto questo determina nel personale della SIN, che ha contribuito alla realizzazione di tutti questi impianti, un particolare disagio con il rischio di marginalizzazione di una esperienza utile all'azienda;

valutato che anche la soluzione di trasferire a Milano e Roma le attività di linee e stazioni, storicamente accorpate alle attività idroelettriche nelle sedi di Torino, Venezia e Napoli, lascia alquanto perplessi sulla effettiva razionalizzazione delle sedi perché, tra l'altro, presso la sede di Milano sono presenti conoscenze di carattere commerciale, ma non esiste il know-how di progettazione e realizzazione linee e stazioni ed a Torino è presente un nucleo di circa 80 persone che si è sempre occupato di tali attività, maturando esperienze e conoscenze anche a livello internazionale; l'esperienza più avanzata nel settore mostra che le società di ingegneria internazionali cercano di utilizzare al meglio i sistemi di comunicazione informatica, decentrando le attività in luoghi col più elevato livello di servizio ed a minori costi, in sostanza ottimizzando le economie di sistema,

si chiede di sapere se il Governo non intenda intervenire presso l'Enel per fare in modo che alla sede di Torino della SIN vengano riconosciute e confermate, anche formalmente, le competenze nell'ambito di ingegneria e costruzioni del settore idrico ed idroelettrico, con un livello di attribuzione di competenze completo; questo anche per il comparto linee e stazioni dove appare più che giustificato, sia dal punto di vista economico che dell'efficacia ed efficienza aziendali, il mantenimento di un nucleo operativo anche a Torino, pur alle dipendenze di altra sede; tutto ciò al fine di una razionalizzazione e valorizzazione dell'azienda Enel e di un accrescimento delle sue potenzialità anche in settori diversificati, in alternativa a scelte che determinerebbero inevitabilmente una perdita di risorse professionali qualificate sia per l'Enel che per un bacino socio-economico quale Torino e la sua provincia riconosciuto dalla Unione europea a declino industriale, in cui le attività di terziario avanzato costituiscono un fattore rilevante per riqualificare la ripresa dello sviluppo di tale area.

(4-15557)

MANZI, MARCHETTI, MARINO. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che a Timor Est le milizie seminano il terrore alimentate dall'esercito Indonesiano; Naga Marah (Drago Rosso), Besi Marah Putih (Ferro Rosso e Bianco), Aitarak (Spina) e Halilintar sono i nomi di al-

cune milizie che dal gennaio di quest'anno scorrazzano indisturbate nell'ex colonia portoghese di Timor Orientale; Kopassus, comandante dei corpi speciali dell'esercito, forte di 6.500 uomini coinvolti in tutte le operazioni più sporche e segrete degli ultimi anni, è considerato il rappresentante degli alti comandi; sono loro che permettono il mantenimento dell'occupazione di Timor Est; finchè mancherà qualsiasi sicurezza per la consultazione popolare libera, già fissata per il prossimo 8 agosto, comanderà il più forte e a questo proposito le ultime notizie provenienti da Dili sono preoccupanti;

che, anzichè bloccare i provocatori, anche le ambasciate concentrano la loro attenzione sulle milizie; lo stesso ambasciatore degli Stati Uniti ha di recente incontrato il capo di una delle milizie;

che, ad avviso degli interroganti, sembra un gesto gravissimo perchè suona come un riconoscimento politico,

si chiede di conoscere quale azione il Governo italiano e il suo ambasciatore a Dili intendano porre in essere per garantire libere e pacifiche elezioni il prossimo 8 agosto.

(4-15558)

SPECCHIA, MAGGI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che l'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC) ha organizzato a Roma, per il 23 giugno 1999, una manifestazione nazionale di protesta per tutelare i diritti dei 3 milioni e 500.000 invalidi italiani e delle rispettive famiglie;

che l'Associazione in questione denuncia l'atteggiamento del Governo, punitivo nei confronti degli invalidi civili che si vedono addirittura oggi negati i diritti acquisiti negli anni passati;

che, in particolare, l'ANMIC denuncia:

a) le mancate modifiche alla riforma della legge sul collocamento;

b) le carenze nell'assistenza riabilitativa e specialistica per i veri invalidi, privati dell'assistenza farmaceutica e con l'assistenza riabilitativa limitata solo a qualche settimana;

c) la mancata applicazione dopo quasi trent'anni della legge del 1971 sulle barriere architettoniche;

d) gli abusi che vengono fatti nelle revisioni delle pensioni di guerra;

e) la riforma dei patronati a danno delle associazioni come l'ANMIC,

gli interroganti chiedono di conoscere quali urgenti iniziative si intenda assumere.

(4-15559)

TAPPARO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Considerato che ritardi dei voli dell'Alitalia stanno assumendo un carattere

cronico che pare vada al di là delle limitazioni imposte al traffico aereo civile provocate dalla guerra nella Federazione Jugoslava;

rilevato che vari ritardi dipendono anche da perduranti limiti organizzativi;

visto:

che un caso avvenuto il 7 giugno 1999 per il volo Roma-Torino delle ore 20,55 (AZ 1429) è significativo per cogliere il carattere di tali limiti: infatti, tale volo era stato cancellato per motivi non noti e vari passeggeri venivano spostati su quello delle ore 21.50 (AZ 1427); l'imbarco è stato fatto alle ore 21.40 (praticamente in orario); soltanto dopo le ore 22 è stato annunciato che non si poteva partire per «motivi di sicurezza»; successivamente è stato spiegato che i «motivi di sicurezza» erano dati dal fatto che nell'equipaggio, al completo degli assistenti di volo, non c'era alcuna persona con la qualifica di responsabile di cabina;

che la ricerca di tale figura professionale (si noti, fatta a Fiumicino non in un piccolo aeroporto) si è protratta fino alle ore 23.30, ora in cui è stato annunciato che il volo era cancellato e che a Torino si sarebbe andati il giorno seguente con l'aereo delle ore 7.05; anche le fasi organizzative successive (identificazione dell'albergo, reperimento dei bagagli, eccetera) sono state di lunghezza estenuante e solo all'una di notte i passeggeri sono riusciti a «toccare un letto» (ad Ostia); la mattina la sveglia è stata posta alle ore 4.30 (per un aereo che sarebbe partito alle ore 7.05),

l'interrogante chiede di sapere che valutazione si intenda fare su alcuni aspetti eclatanti della disorganizzazione dell'Alitalia, che concorre a menomare l'immagine e le prospettive della più importante compagnia aerea italiana per i ritardi cronici dei voli di tale compagnia.

(4-15560)

WILDE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che particolare risalto hanno avuto nei giorni scorsi le informazioni date con ampio risalto dai media nazionali sullo scandalo della TAV e dei fondi per il giubileo che ha comportato tra l'altro l'arresto eccellente dell'ispettore del Ministero del tesoro dottor Vincenzo Chianese;

che le funzioni di competenza del dottor Chianese presso la ragioneria generale dello Stato del Ministero del tesoro in realtà erano molto ampie ed inerenti a moltissimi comparti tra cui rientravano anche gli enti di ricerca, come ad esempio l'ASI ed il CIRA di Capua di cui è imminente una farsesca ristrutturazione con la partecipazione azionaria dell'ASI e del CNR;

che particolare rilievo hanno assunto le decisioni del dottor Chianese, infatti, in ordine alla definizione delle disponibilità finanziarie pre-

viste su base annuale per l'ASI, che tra l'altro sempre con la supervisione di Chianese ha avuto l'autorizzazione a prestiti finanziari per coprire il consistente indebitamento e si è impegnata ai tempi dell'amministratore straordinario Silvano Casini nella dubbia operazione Space Camp del CIRA, su cui vi sono stati peraltro rilevanti atti di sindacato ispettivo parlamentare;

che le decisioni del dottor Chianese che, tra l'altro ha espletato per anni l'attività di Presidente dell'apposita commissione finanziaria (COFI) erano determinanti per l'assegnazione dei finanziamenti al CIRA, i cui vertici sono da anni sotto inchiesta penale da parte della procura della Repubblica di S. Maria Capua Vetere. A quanto è dato sapere infatti il dottor Chianese avrebbe esercitato ampi poteri nei confronti del CIRA per la scelta di società cui affidare commesse e consulenze e per l'assunzione di personale come ad esempio l'acquisizione del cognato ragionier Compagna nell'importante ruolo di direttore amministrativo del CIRA,

l'interrogante chiede di sapere:

se le Autorità vigilanti, non intendano accertare i reali rapporti dell'ispettore Chianese con i vertici dell'ASI, del CIRA e con le industrie coinvolte nel settore aerospaziale;

quali influenze in particolare l'ispettore del Ministero del tesoro dottor Chianese abbia esercitato sul CIRA la cui situazione da anni è notoriamente disastrosa, esercitando pressioni anche su assunzioni e scelte di società a cui il CIRA ha affidato consulenze ed attività di vario genere;

se non si ritenga necessario approfondire l'attività svolta dalla COFI, che, sia pure a carattere consultivo, con la presidenza del dottor Chianese, ha esercitato ampi poteri per l'assegnazione dei finanziamenti al CIRA.

(4-15561)

WILDE. – *A Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che i signori Giulio Cuboni, Francesco Botarelli, Romano Massaccesi, Cesare Ceccarini, Ivo Talenti, Felice Carosi, Cesare D'Orazi, Duilio Bonifazi, Giuseppe Massa, Sandro Riganelli, Luigi Mercutello, Giovanni Finesi, si erano dimessi dal consiglio direttivo della sezione provinciale della Federazione italiana della caccia (Fidc) di Viterbo, con lettera, datata 30 settembre 1998, congiuntamente firmata, e protocollata dal destinatario in pari data con il n. protocollo 431. Le dimissioni erano state formulate in riferimento all'articolo 23.9 dello Statuto della Fidc che dispone che «se viene meno la maggioranza dei componenti, il consiglio direttivo decade automaticamente»;

rilevato che i dodici dimissionari rappresentavano la maggioranza del consiglio direttivo, composto da ventidue membri compreso il presidente, ne conseguiva automaticamente la decadenza, senza alcuna procedura nemmeno meramente formale, come prevede lo Statuto;

verificatosi l'evento, il presidente del consiglio direttivo, preso atto delle dimissioni, deve convocare, in conformità dello stesso articolo 23.9 dello Statuto, l'assemblea straordinaria elettiva entro sessanta giorni dalla data delle dimissioni della maggioranza dei consiglieri e contestualmente nominare una Commissione elettiva che ha il compito di sovraintendere alla regolarità delle elezioni;

premesso:

che nel periodo di transazione dei poteri, per l'ordinaria amministrazione provvede il presidente, ancorchè sia decaduto nelle sue funzioni; scaduto il termine di sessanta giorni non risulta che l'assemblea elettiva sia stata convocata, nè che sia stata nominata la commissione elettorale;

che in tale eventualità, il consiglio federale della Fidc in conformità dell'articolo 34 dello Statuto, ha l'obbligo di nominare un commissario straordinario, perchè il consiglio direttivo decaduto è nell'impossibilità di deliberare quando non si realizzano le prescrizioni di cui all'articolo 23.9 dello Statuto. Anche in questo caso si tratta di un provvedimento automatico, osservando che gli atti comunque deliberati dal presidente del consiglio direttivo decaduto sono nulli alla radice. Al riguardo, per equipollenza, confrontare l'articolo 6 del testo del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 coordinato con la legge di conversione 15 luglio 1994, n. 444 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi);

che, occorre rilevare che «Le Sezioni provinciali svolgono nel territorio di giurisdizione i compiti affidati alla Fidc dall'articolo 2 del presente statuto, nonchè i compiti che le leggi ed i regolamenti sulla caccia attribuiscono alle strutture periferiche della Fidc collaborando tra loro stesse e con gli altri organi federali per il raggiungimento degli scopi istituzionali»; quindi il funzionamento di una sezione provinciale è osmotico al funzionamento della Fidc, donde la necessità di evitare con l'automatismo delle procedure il crearsi di situazioni di vuoto di potere;

che il consiglio federale della Fidc non ha provveduto alla nomina di un commissario straordinario per la sezione provinciale di Viterbo, determinandosi quindi una situazione di illegalità nella conduzione della gestione federale; le prove sono queste;

che il presidente Benedetto Natali della sezione comunale di Tarquinia con lettera datata 24 novembre 1998 indirizza alla sezione provinciale, protocollata dal destinatario in data 25 novembre con n. protocollo 541, chiede spiegazioni in merito alle dimissioni della maggioranza dei consiglieri e sugli sviluppi procedurali che esse comportano per il funzionamento della sezione provinciale;

che il signor Gianfranco Bellini presidente decaduto del consiglio direttivo della sezione provinciale di Viterbo con lettera datata 30 novembre 1998, protocollo n. 552, convoca il consiglio direttivo per il giorno 14 dicembre con all'ordine del giorno «relazione del presidente» e «verifica cariche sociali»,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ravvisi che l'atto di convocazione sia da ritenersi nullo, perchè alla data del 30 novembre 1998 sono tra-

scorsi sessantadue giorni dalla data delle dimissioni della maggioranza dei consiglieri (30 settembre), e non avendo il presidente decaduto, ottemperato per inerzia all'obbligazione della convocazione dell'assemblea elettiva, si era realizzata la previsione dell'articolo 34 dello Statuto; ossia l'adempimento automatico della nomina del commissario straordinario per la sopravvenuta impossibilità da parte del signor Bellini di svolgere anche l'ordinaria amministrazione, ancorchè alla data del 30 novembre il consiglio federale della Fidc non avesse nominato il commissario straordinario;

se in base alla mancata nomina del commissario straordinario sarebbe stata dunque compiuta una illegalità che assume maggiore rilievo osservando che in conformità dell'articolo 14 della legge 23 marzo 1981, n. 91. «Le federazioni sportive nazionali sono costituite dalle società e dagli organismi ad esse affiliati e sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna»;

se corrisponda a verità che l'illegalità commessa è stata vivamente contestata dal signor Benedetto Natali nella sua qualità di presidente della sezione comunale di Tarquinia e di vice presidente vicario, non dimissionario, della sezione provinciale di Viterbo, sia al presidente della Fidc Rosini, sia al consiglio federale con la richiesta contestuale di commissariamento della sezione provinciale di Viterbo;

se sia vero che si sono associati alla contestazione del signor Natali i presidenti delle sezioni comunali di Vetralla, Acquapendente e Viterbo. La levata di scudi da parte dei rappresentanti dei tesserati della sezione provinciale di Viterbo, valutabili in circa 4.700 persone, ha indotto il presidente della Fidc Rosini ad affidare la questione al suo vice presidente Romeo Romei;

se il presidente Bellini permane nella sua carica, e se il consiglio direttivo è stato ricostituito assumendosi che i dimissionari avevano in seguito ritirato le dimissioni, circostanza che non trova riscontro; infine è stata indetta per il 28 gennaio 1999 un'assemblea provinciale della sezione di Viterbo di cui non è noto l'ordine del giorno violando le procedure di convocazione previste dall'articolo 22.2 dello Statuto, a parte la nullità dell'atto in quanto deliberato in assenza di poteri statutari;

se sia vero che la giunta esecutiva del CONI è stata informata delle vicende succedutesi nella sezione provinciale di Viterbo con un atto di denuncia, datato 26 marzo 1999, firmato dai presidenti delle sezioni comunali di Tarquinia, Vetralla, Viterbo, Acquapendente, senza ottenere alcun riscontro, ancorchè il CONI eserciti il potere di vigilanza sulle Federazioni sportive nazionali (articolo 14, comma secondo, della citata legge n. 91 del 1981);

se non si ravvisi comportamenti anomali sia del CONI che della Fidc visto che non rispettano le norme di democrazia interna e della trasparenza degli atti amministrativi pur essendo obbligati da precise disposizioni di legge e di regolamento, permanendo e confermandosi quello stato di diffuso malessere che ha ormai invaso l'ordinamento sportivo italiano con ricadute negative di efficienza e di credibilità.

(4-15562)

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto sommario e stenografico della 632ª seduta, del 15 giugno 1999, *Allegato B*, a pagina 35, sotto il titolo: «Disegni di legge, assegnazione», il seguente capoverso è soppresso:

«"Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000" (4090), previ pareri della 2ª, della 3ª, della 4ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 10ª, della 11ª, della 12ª, della 13ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.».

Nello stesso resoconto sommario e stenografico, *Allegato B*, a pagina 36, al primo capoverso, dopo le parole: «Giunta per gli affari delle Comunità europee» aggiungere:

«Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

«Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000» (4090), previ pareri della 2ª, della 3ª, della 4ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 10ª, della 11ª, della 12ª, della 13ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.